

XXXV.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Istanza del deputato Di San Marzano, presidente della Commissione sul disegno di legge relativo alla milizia territoriale e comunale, per la nomina di un commissario — È riconfermato il deputato Mazza. = Congedo. = Seguito della discussione del bilancio definitivo del Ministero della pubblica istruzione pel 1876, e del capitolo relativo alle regie Università ed agli istituti universitari — Discorso del deputato Bonghi in difesa della passata sua amministrazione e intorno ai regolamenti universitari — Risposte e considerazioni dei deputati Spantigati e Umata — Dichiarazioni del deputato Bonghi e sua riserva di rispondere domani. = Annunzio di una interrogazione del deputato Bonfadini sullo svincolo dalle decime ecclesiastiche nelle provincie venete, rinviata al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 23 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

MASSARI, segretario. Sono giunte alla Camera le seguenti petizioni:

1258. 69 cittadini aventi diritto al riparto dei capitali dell'affrancazione delle servitù civiche di pascolo e legnatico, di Scarlino, provincia di Pisa, fanno istanza perchè, relativamente alla detta affrancazione, quel paese venga staccato dal consorzio piombinese e sia ordinata l'attuazione del regolamento 5 novembre 1860.

1259. Monteforte Spanò Tommaso di Napoli, già militare del cessato Governo delle Due Sicilie, privato dell'impiego nel 1848 per motivo meramente politico, domanda l'applicazione a di lui favore del regio decreto 10 gennaio 1861 col computo degli anni decorsi dalla cessazione dal servizio militare, l'esecuzione della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito e subordinatamente un impiego civile ed un'indennità pei danni patiti dai suoi antecessori e da lui.

1260. Il Consiglio comunale di Vaglio di Basilicata ricorre per ottenere di venire segregato dal mandamento di Tolve ed aggregato invece a quello di Potenza.

1261. Biondi Achille, ufficiale dell'esercito al riposo, si rivolge alla Camera per riconseguire il pagamento della pensione di cui era provvisto come decorato della medaglia d'oro dell'ordine militare cavalleresco di San Giorgio, e per ottenere il rimborso degli arretrati di 16 anni.

PRESIDENTE. Onorevole Longo, ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

LONGO. Domando alla Camera che sia dichiarata d'urgenza la petizione 1259, sporta dal signor Monteforte Spanò Tommaso di Napoli.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Marzano ha facoltà di parlare per una comunicazione alla Camera.

DI SAN MARZANO. Trovasi davanti alla Camera la proposta di legge sulle basi organiche della milizia comunale e territoriale. La legge fu votata l'anno scorso dalla Camera. Quest'anno è stata ripresentata perchè il Senato vi apportò delle modificazioni, e la Camera ha deliberato che fosse rinviata alla stessa Commissione che l'aveva già esaminata l'anno scorso. Ora essa è rimasta incompleta, perchè il suo relatore, l'onorevole Mazza, che fu relatore anche nell'anno scorso, cessò temporaneamente di far parte della Camera.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

Io chiederei, seguendo anche altri precedenti, che il nostro presidente fosse incaricato di completare questa Commissione, affinchè, quando i lavori della Camera permetteranno che sia preso in esame questo disegno di legge, non debba soffrire ritardo per parte della Commissione che ho l'onore di presiedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Marzano avverte la Camera come la Commissione che deve riferire sullo schema di legge relativo all'esercito territoriale, sia rimasta incompleta dappoichè l'onorevole Mazza, che ne faceva parte, cessò di essere deputato, e propone che il presidente abbia l'incarico di completare la Commissione medesima.

Se la Camera intende di darmi questa facoltà, chiamerei l'onorevole Mazza, che è nuovamente deputato, a far parte della Giunta medesima.

(La Camera approva.)

L'onorevole Viacava chiede un congedo di 10 giorni, per ragioni di famiglia.

(È concesso.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di definitiva previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1876, rimasta, come ognuno sa, al capitolo 7, *Regie Università ed istituti universitari.*

La parola spetta all'onorevole Bonghi.

BONGHI. L'onorevole Umana, a cui rendo pubbliche grazie della difesa che egli ha fatto dei regolamenti universitari pubblicati da me, ha detto che nel gittarmi in così difficile ginepraio io ho mostrato un grandissimo coraggio, del quale egli si maravigliava. Ora debbo aggiungere cosa di cui egli dovrà maravigliarsi ancora di più.

Io non sono pentito di averli pubblicati neanche ora che hanno attirato contro di me una così lunga e grave contesa in questa Camera. Io non sono pentito di averli pubblicati, non solo perchè credo di avere con quelli giovato alle condizioni dell'istruzione superiore del regno, ma anche perchè mi pare di avere fatto un grandissimo beneficio risvegliando con questi regolamenti un vivo ardore di discussione intorno all'ordinamento migliore dei nostri studi superiori. Il principio, diffatti, di ogni buona ed efficace riforma in questa, come in ogni altra materia, è appunto che il paese e le persone più competenti, comincino davvero a sentire un

grande interesse nelle questioni che le concernono e nelle diverse soluzioni che vi si possono dare.

Questo risveglio prova che, buoni o cattivi che siano cotesti ordinamenti, vi è qualche cosa in essi che pare a molti capace di produrre una mutazione, in bene o in male lo vedremo, ma certo grande e vigorosa. Non sono, adunque, provvedimenti oziosi ed indifferenti, fiacchi, insignificanti, intorno ai quali tutti rimangono muti, perchè nessuno ne aspetta nulla.

Pure io non oserei entrare nella discussione sollevata in questa Camera, se non fosse vero quello che l'onorevole Baccelli ha almeno detto a principio; cioè che da essa dev'essere allontanato ogni spirito di parte; sicchè debba e possa essere tenuta nelle serene ed alte regioni della coltura nazionale e della scienza. E all'amore della scienza e della nazionale coltura soltanto attribuisco l'impeto col quale gli onorevoli miei contraddittori, l'onorevole Baccelli e l'onorevole Spantigati specialmente, hanno messo innanzi le loro censure e le loro osservazioni.

Ma non solo lo spirito di parte deve stare lontano da questa discussione; altri due spiritelli, se posso chiamarli così, debbono allontanarsi del pari, lo spirito del municipio e lo spirito della persona. La coltura nazionale è troppo alta cosa perchè noi possiamo giudicare i provvedimenti che la riguardano alla stregua dei vantaggi o dei danni, per lo più immaginari, che ne derivino ad un comune o ad un altro. L'importanza della coltura nazionale è troppo gran cosa, perchè noi dobbiamo giudicare i provvedimenti che la concernono, alla stregua dei vantaggi o dei danni che ne provengano ad alcune classi di persone che sono occupate nel promuoverla. Ebbene, se questi tre spiriti sono mantenuti lontani da questa discussione, se non lasciamo che essi vi penetrino per alcuna via, il giudizio allora sarà fatto solo alla stregua dei principii che debbono, per l'esempio delle altre nazioni, e per la ragione delle cose, regolare una materia così importante.

Ed io sono persuaso, o signori, che allora voi tutti finirete col persuadervi, non già che i regolamenti universitari dei quali si discute siano perfetti — qualità che nè in regolamenti, nè in nessuna altra cosa si è mai riscontrata al mondo, e non si risconterà mai — ma bensì che sono stati ispirati da un desiderio profondo e sincero di migliorare la condizione delle Università nostre, e che a questo fine essi concorrono grandemente e avrebbero concorso anche più, se le discussioni fatte in questa Camera, anche prima della crisi politica e delle altre vicende che sono avvenute in questi ultimi mesi, non avessero generato il sospetto che questi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

regolamenti erano precari, che sarebbero stati vinti da una viva opposizione nella Camera, ed avrebbero levato l'incomodo della loro presenza a tutti quelli ai quali questa presenza era molto incomoda.

Ora che questi maggiori effetti si sarebbero visti, io me ne convinco da ciò, che, nonostante tanti e così diversi mezzi adoperati a distruggere l'autorità loro, questi regolamenti sono stati applicati in quasi tutte le Università del regno, soprattutto in quella di Napoli, dove era parso difficilissimo il tentarlo senza torbidi gravi, senza produrre disordini importanti e pericolosi, e sono stati applicati in maniera, che quando io, prima di uscire dal Ministero, ho chiesto a tutti quanti i rettori del regno come procedessero, affine di potere riferirne alla Camera il giorno in cui fossi chiamato a discuterli, tutti i rettori del regno mi hanno risposto, che i regolamenti insino a quel giorno avevano proceduto bene, e non avevano urtato in nessuna difficoltà grave, in nessuna difficoltà la quale consigliasse ad apportare in essi qualche modificazione immediata.

Si è dunque esagerata di molto l'opposizione, che questi regolamenti hanno incontrata sia nel corpo dei professori, come in quello degli studenti; e se di quest'affermazione, che si è portata avanti a questa Camera e fuori, se di quest'affermazione si domandassero ora le prove, si sarebbe assai impacciati a trovarle.

Certo vi sono alcuni professori, che per ragioni loro e per loro opinioni possono essere contrari a tale o tal altra delle disposizioni, che in quei regolamenti sono contenute; alcuni studenti, non preparati di certo a queste discussioni, avranno creduto, che da questi regolamenti le loro libertà, se libertà avevano, fossero menomate, ed i loro obblighi aumentati senza corrispondente utilità, ma nella generalità dei professori quest'opinione non esiste, ed io ve lo dimostrerò: e se sono succeduti dei torbidi in alcune scuole del regno, li riconoscerà assai leggieri chiunque riporti la sua memoria più indietro, e ricordi quelli che negli anni scorsi sono succeduti nelle Università nostre, ben più gravi. Senza dire, che sarebbe stato ad ogni modo un motivo innegabile ed inevitabile di perturbazione qualsia modificazione o buona o cattiva la quale si fosse introdotta nell'assetto delle Università; imperocchè, o buona o cattiva che sia una modificazione, importa sempre un grande spostamento d'abitudini, e questo spostamento d'abitudini, all'infuori delle ragioni che l'hanno prodotto, è sempre doloroso per quelli che sono obbligati a subirlo.

L'onorevole Baccelli ha detto che già parecchie Facoltà avevano risposto all'invito del Ministero, condannando i regolamenti in tutto e per tutto.

L'onorevole Baccelli non è stato esatto in questa come in parecchie altre delle sue asserzioni. Poche Facoltà hanno risposto sinora; e di queste alcune sono già favorevoli e persino in quelle la cui maggioranza si è dichiarata contraria, una minoranza ha formulato parere diviso, ed ha riconosciuto che i regolamenti erano buoni, in grandissima parte, ed atti a promuovere il progresso della scienza e della istruzione.

E si badi che non mai regolamenti nuovi, i quali feriscono molte abitudini ed interessi, sono stati messi a così difficile prova, cioè dire sottoposti al giudizio subitaneo di quelli che hanno disagio, dopo una crisi politica, che deve dare e dà a tutti gli avversari di essi una vivissima speranza di liberarsene affatto e per sempre.

Dette queste poche parole in proemio io entro, poichè la via lunga mi sospinge, nella discussione della cosa stessa.

L'onorevole mio amico Spantigati mi ha mosso una obbiezione fondamentale, una obbiezione dalla quale bisogna partire. Egli mi ha detto: qual è la vostra idea, onorevole Bonghi, della competenza del potere esecutivo nella materia della pubblica istruzione? Che cosa mi chiede l'onorevole Spantigati? Mi chiede la mia opinione come legislatore, ovvero come ministro? Se chiede il mio parere come legislatore, gli dirò che l'esempio degli altri Stati, l'esempio delle vicende dell'istruzione nel nostro paese mi prova che la competenza del potere esecutivo nella materia della pubblica istruzione si debba estendere, sin dove si estende esclusivamente la parte tecnica di questa materia.

Però, si badi bene, quando io parlo di competenza del potere esecutivo, non intendo dire la competenza del ministro soltanto, ma la competenza del ministro accompagnata e sussidiata e rinforzata da tutti quanti quegli organi di consiglio, da tutti quanti quegli organi di deliberazione, che il potere esecutivo sia chiamato dalla legge ad usare, ogni volta che debba prendere in questa materia una decisione. Quando io dico potere esecutivo, intendo dire ministro, e Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e Consigli accademici, e quanti altri Consigli la legge avrà voluto introdurre e legarvi le decisioni del ministro; intendo dire, insomma, il complesso di tutto quanto l'organismo del potere esecutivo rispetto all'istruzione pubblica, comunque sia costituito per legge.

Ebbene, io dico, a questo complesso organico del potere esecutivo, così inteso e determinato, deve, nel parer mio, spettare una competenza così estesa quanto è estesa in questa materia la parte esclusivamente e assolutamente tecnica: giacchè vi ha nel-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

l'ordinamento dell'istruzione pubblica questa parte, come vi è nell'ordinamento della guerra e della marina, e rispetto alla quale, quindi, bisogna lasciare al potere esecutivo la stessa discrezione che gli si lascia rispetto a queste.

Diffatti, la parte esclusivamente tecnica della pubblica istruzione, richiede la cura, il pensiero, lo studio di persone occupate continuamente di essa, e che vi abbiano acquistata una attitudine molto speciale, dappoichè non v'è materia, la quale sia più soggetta ad influenze morali e sociali di ogni sorta, e che quindi richieda più diligenza di studio accurato e continuo, affine di promuovervi un progresso che non cessi mai, e pure mai non disordini. Solo da questo studio continuo, attento, diligente, tranquillo di persone specialmente competenti, possono provenire ogni giorno le disposizioni, delle quali l'istruzione pubblica si giovi.

Io so che in questa Camera e fuori si crede, si dice che l'amministrazione dell'istruzione pubblica nel regno d'Italia sia stata eccessivamente mobile nei suoi pensieri, nei suoi proponimenti, nei suoi atti.

Io non credo che nell'istruzione pubblica, e qui non parlo di me solo, ma di tutti quelli che mi hanno preceduto nel governarla, e che riusciremmo a fare una maggioranza da soli in questa Camera (*Ilarità*), si sia fatto bene ogni cosa, ma neanche che si sia fatto tutto male.

A me pare, che in molte parti l'ordinamento dell'istruzione pubblica si sia andato migliorando davvero, e che i provvedimenti dei ministri successivi vi abbiano avuta una grandissima parte. Ciò che ad ogni modo non sarebbe messo in dubbio da nessuno di quegli i quali conoscono lo sviluppo della legislazione scolastica degli altri Stati nello stesso intervallo di tempo, è questo: che la copia e la mobilità dei provvedimenti non sono state in Italia migliori di quelle che sono state altrove.

Io ho chiarito, dunque, all'onorevole Spantigati quale sia la parte di competenza, che io come legislatore, attribuirei al potere esecutivo nella materia dell'istruzione pubblica. Nè si deve dire, che io toglierei così al potere legislativo ogni ingerenza; anzi gliene darei una grandissima. Lasciando stare, che lo stesso organismo del potere esecutivo deve essere fatto per legge, spetterebbe al potere legislativo l'intervenire in tutti quei casi e punti nei quali la parte tecnica dell'istruzione pubblica ha contatto colla finanza del paese e coi diritti dei cittadini.

Ora, in tutti questi casi e punti, è chiaro che non può spettare la decisione al potere esecutivo. Ed essi sono di grandissima importanza, ed in fine tali,

che da essi dipende ogni riforma sostanziale e fondamentale davvero.

Questa è la mia opinione come legislatore. Come ministro poi, la mia opinione è quest'altra (e mi pare che non ve ne possa essere nessuna più rigorosa ed esatta); che il ministro, cioè, non possa, non debba in nessuna maniera uscire dalle leggi che esistono; che il ministro ogni volta che queste non gli paiono buone, debba proporle altre, ma non credersi abilitato a violare le esistenti; che il limite della legge debba circoscrivere le sue azioni, poichè questa non può essere nè benefica, nè durevole se l'oltrepassa.

Ed io posso avere errato grandemente, ma ho avuto sempre in pensiero di non varcare questo limite così necessario.

Ma però l'onorevole Spantigati, così dotto giureconsulto, m'insegna che quando egli voglia venire a giudicare se io l'abbia o no oltrepassato, non deve cercare il suo criterio in una sola delle leggi che si fecero in Italia in tutto questo spazio di tempo, ma deve averle tutte dinanzi a sè: cosa che, come diceva l'onorevole Baccelli, è difficile, ma non impossibile.

Nè queste leggi bastano. Egli deve guardare quale interpretazione è stata data a queste leggi dall'amministrazione durante tutto questo spazio di tempo non solo senza riprovazione, ma neppure senza contrasto del Parlamento.

Egli deve dunque permettere che io faccia come farebbe di certo egli stesso in una causa di cui gli fosse commessa la decisione, che, cioè dire, io spieghi la condotta dell'amministrazione, e vi mostri come sia stata legale, non partendo già solo da tale o tal'altra legge, come succede talora ai deputati che credono esista solo quella sulla quale hanno dato di naso un quarto d'ora prima che la discussione principiasse; ma bensì pigliando nelle mani tutto il complesso della legislazione scolastica che regola in Italia l'istruzione superiore; solo così, vi sarà possibile di giudicare seriamente se nella pubblicazione dei regolamenti universitari si sia o no violata la legge.

Ora io sono così persuaso che non me ne sono dipartito nè punto nè poco, che sono quasi disposto ad accettarne per giudici i miei stessi avversari.

Però, prima di entrare nella grande, nell'ampia questione dei regolamenti universitari, io credo utile, affine di potere poi percorrere davanti a me una via più facile ed aperta, io credo utile di scolarmi prima di alcune accuse parziali che mi sono state fatte in questa discussione, e che non si connettono col grande, coll'enorme, col principale peccato commesso nei regolamenti.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

La prima è una che si è appena mostrata in una frase dell'onorevole Spantigati.

Egli ha detto che io avessi turbato, fra le altre colpe mie, la scuola di applicazione degli ingegneri di Torino, pacifica e tranquilla da tanti anni.

Ora io non accetto questa censura, ed ho bisogno di dire alla Camera quello che rispetto alla scuola di applicazione degli ingegneri ho fatto, e nel dirlo proverò alla Camera stessa che non ho fatto nulla per smania di rimutare nè qui nè in altre cose, ma bensì quello che mi imponeva la condizione così lungamente turbata degli istituti superiori.

Gli studi di ingegneria, che si facevano in Milano, Torino, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Palermo, avevano tanta diversità di ordini e di efficacia nelle diverse scuole, che non solo l'attenzione del ministro di istruzione pubblica doveva esserne richiamata per se medesima, ma vi si era rivolta altresì quella del ministro dei lavori pubblici, che attingeva negli studenti di quelle scuole i suoi ingegneri.

Le condizioni erano diverse dall'una all'altra; gli anni di studio in quale più, in quale meno; le ore di insegnamento diversissime; diversi i sistemi di esami, diverso il numero delle discipline, dei professori; dove i mezzi d'istruzione abbondanti, dove scarsissimi; e la spesa fatta dallo Stato in ciascuna oscillante tra estremi incredibili. Era insomma una condizione di cose, la quale richiedeva che il ministro dell'istruzione pubblica se ne occupasse, se non voleva correre il pericolo che il Ministero dei lavori pubblici lo mettesse in maggiori impacci di quelli in cui l'aveva già messo, ricusando di accettare ai concorsi gli studenti delle scuole di Pisa e di Bologna.

In quale maniera ho proceduto?

Non di mio capo, nè con quell'arbitrio prepotente che l'onorevole Spantigati mi attribuisce; e sfido chichessia a procedere con maggiore ponderazione e prudenza.

Ho chiamato a Roma i due direttori delle scuole di Torino e di Napoli, e ad essi e a quello di Roma insieme con loro ho proposto tutte le questioni che l'ordinamento attuale delle scuole di applicazione, così di quelle dirette da essi, come delle altre che non hanno propri direttori, facevano sorgere. Ho detto loro: voi, che siete competentissimi, e certo dovete essere i più competenti riguardo a questa materia in Italia, sia per voi medesimi, sia per la compagnia continua nella quale vivete coi professori, indicatemi una risoluzione di tante e così gravi difficoltà.

Essi si sono più e più volte riuniti sotto la presidenza del mio segretario generale, uomo della cui

competenza in tali studi credo che non si possa dubitare in alcuna parte della Camera. Ed ho accettato puramente e semplicemente le loro proposte, ma non però prima di aver sentito sopra di esse il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, nel quale siede un altro uomo di grande e riconosciuta competenza in questa materia, il quale io non avevo chiamato a far parte di quella Commissione appunto per avere da lui un altro avviso autorevole ed indipendente sul lavoro di questa; tutti intendono che io parlo del Brioschi, il quale dirige una scuola d'istituto superiore tecnico, una scuola di applicazione diversamente costituita dalle scuole d'applicazione esistenti presso le Università.

Io ho domandato al Consiglio se il complesso di disposizioni che da' tre direttori di scuola d'applicazione degli ingegneri mi venivano proposte paresse adatto a sciogliere le questioni, le quali scorgevano dalla condizione attuale degli studi superiori tecnici in Italia, ed a rinforzarli, adatte insomma a farle capaci di rendere alla nazione un frutto più proporzionato alla spesa, già grande che si fa ed alla spesa molto maggiore che queste scuole di applicazione richiedono.

Il Consiglio superiore ha esaminato il progetto; lo ha quasi accettato del tutto. Dopo questo parere l'ho fatto mio, e l'ho pubblicato.

Il regolamento, formulato con tanta cura e studio, ha una disposizione che a me pare utilissima, ma che non è andata a genio di alcuni studenti della scuola di Torino, ed ha però provocato tra questi i disordini, dei quali l'onorevole Spantigati ha tenuto discorso.

Io credo che questi disordini avrebbero durato assai meno, se agli studenti non fosse stata data speranza di essere difesi e di riuscire vittoriosi in questa Camera.

Ebbene, io ho dovuto proteggere contro queste false illusioni degli studenti le autorità stesse della scuola; dappoichè le provvisioni che quelle autorità presero per piegare i ricalcitranti, non furono loro suggerite da me, ma deliberate da esse stesse liberamente.

Ed hanno fatto bene. Hanno mostratò anzi con questo che l'ordinamento della scuola di applicazione aveva dato a queste autorità assai indipendenza di giudizio e di governo.

Ed io mantenni intatta e salda l'autorità loro, e riuscii a farla rispettare del tutto. Gli studenti finirono coll'acconciarsi alla legge.

Avevano ragione o torto gli studenti? Hanno sempre torto ogni volta che vogliono sorgere essi stessi a giudici dell'ordinamento dell'insegnamento pubblico.

Nessuno ha più di me stima degli studenti, e nessuno ha più di me amore per essi. Io ne chiamo in testimonio quelli che sono stati miei studenti: essi non hanno trovato mai altro professore più docile, più amorevole per loro, e più facile ad aiutarli negli studi. Questo è ciò che io chiamo amarli.

Hanno torto ogni volta che essi vogliono sorgere a giudicare i provvedimenti che le autorità dirigenti l'insegnamento pubblico prendono nell'interesse di essi stessi. A ciò manca loro ogni competenza; è materia assai complicata, complessa, e che richiede troppi studi comparativi, perchè possa giudicarne chi non ha avuto il tempo di farli. Gli studenti, i quali sono ancora per la via, non vedono negli ordinamenti dell'insegnamento altro che le agevolezze che danno loro a percorrerla. È impossibile, che sieno in grado di giudicare se la via è buona o cattiva; ciò che lor preme soprattutto, è che sia facile e rapida. Poi, quale era la disposizione della quale si lagnavano? Bisogna che la Camera la senta. Eccone i termini:

« Al fine di accertare il profitto degli allievi, e di abituarli ad applicare a casi concreti i principii scientifici appresi nelle lezioni, si ordineranno inoltre esperimenti periodici in tutte le materie di studio. I risultati delle prove date negli esercizi e negli esperimenti, insieme colla loro media, saranno espressi nel certificato di diligenza e di profitto che sarà rilasciato al fine di ciascun anno. »

Erano dunque chiamati a dare prova mediante esperimenti pratici del profitto che essi avevano fatto durante l'anno nel seguire, nell'ascoltare gl'insegnamenti teorici dalla cattedra.

Io mi rammento d'uno studente napoletano, un bravo giovane, che mi venne a trovare mentre io era a Portici nello scorso mese e che si lagnava di questo articolo 11, dicendo che nella applicazione di esso si era perso molto tempo. Io gli dissi che questa disposizione, cioè a dire che l'insegnamento teorico dovesse essere accompagnato, nelle scuole di applicazione, con esperimenti pratici continui, era presa a prestito dagli ordinamenti dei migliori politecnici forestieri e che di più era applicata da molti anni, senza nessun inconveniente, nell'istituto superiore tecnico di Milano. E troncai il discorso su questo; ma la conversazione continuò e a breve andare, quel giovane uscì a dirmi: noi nella scuola d'applicazione non impariamo che formole. Ah! dissi io, ora ella intende l'articolo 11. Appunto perchè succede loro di non imparare che formole, i professori debbono richiamarvi tre, quattro, cinque volte all'anno (giacchè non è determinato il numero di volte che ciò deve essere fatto) a provare il profitto che avete fatto, con esperimenti che mostrino

sin dove, dirò così, la teorica che avete studiato è penetrata nelle vostre menti, è diventata per voi uno strumento adatto a sciogliere quei problemi pratici che vi si presenteranno nella vostra carriera.

Voi dite che con ciò perdetevi tempo. È anzi il solo tempo, sarei per dire, che occupate utilmente. E non solo questo, ma è un aiuto grandissimo che si dà a voi medesimi; è il solo mezzo pel quale voi potete essere in grado di dirvi: ebbene io sin oggi ho progredito fin qui; io sono sicuro di essermi bene penetrato di quello che ho sentito dal mio professore. Altrimenti voi passerete tutto l'anno in una specie di sogno; avrete sentito tutto l'anno parlare, parlare e parlare, ed alla fine dell'anno vi presenterete all'esame (diceva io a questo giovane), avendomi l'aria di polli che bevono; cioè a dire, una settimana innanzi che l'esame abbia luogo vi empirete il capo delle tesi alle quali dovete rispondere, e quindi, finita di bere quest'acqua delle vostre tesi, voi alzate il capo e l'inghiottite davanti agli esaminatori distratti, e il giorno dopo vi resta nulla o quasi nulla persino di quel poco che avete risposto! Il giovane si persuase, e credo che in questa maniera si sarebbero persuasi anche tutti gli altri.

Forse nella scuola di Torino, così severa, così rigorosa, così debitamente lodevole, così seria, forse, dico, questo articolo ebbe applicazione più rigorosa di quella che bisognava dargli, soprattutto sul principio.

Forse s'insistette troppo sull'obbligo dell'esame trimestrale, mentre di questa necessità che l'esame pratico si ripeta ogni trimestre, e non a più lunghi nè a più brevi intervalli, nell'articolo stesso non è detto verbo. Forse l'idea che un regolamento incomodo dovesse cessare, dette agli studenti la speranza che con un grido di più cesserebbe più presto. Io non so insomma quale di queste ragioni prevalessesse, ma io rimpiangerei molto se questa disposizione fosse tolta dal regolamento delle scuole d'applicazione, e lo rimpiangerei tanto più che io ho qui davanti a me il rapporto originale dei tre direttori delle scuole d'applicazione, e in questo rapporto originale si può chiaramente vedere da tutti che nessuno dei direttori ha trovato a ridire a questa disposizione, che tutti e tre l'accolsero come buona e provvida, quando ai due di Torino e di Napoli l'ebbe proposta e difesa il direttore della scuola di Roma.

Soltanto i direttori delle scuole di Napoli e di Torino chiesero che fossero loro aumentati gli assistenti, dappoichè dicevano, e giustamente, gli esperimenti pratici non si possono compiere come ci si propone se noi i quali abbiamo scolaresche così numerose non possiamo disporre di un sufficiente nu-

mero di persone per assistenza dei giovani durante gli esperimenti, maggiore di quello che abbiamo oggi; ed il ministro che non aveva fondi in bilancio per nominare un maggior numero di assistenti in maniera stabile, pure s'industriò a provvedere provvisoriamente, e fornì all'uno e all'altro tutti gli assistenti che essi chiedevano. Ed ora perchè il regolamento in questa parte sia applicato del tutto, — avverta ben l'onorevole relatore, — è stato proposto da me in questo capitolo del bilancio un aumento per le tre scuole d'applicazione di 60 mila e più lire, aumento appunto necessario per metterle in grado di compiere gli uffici e gl'insegnamenti che il regolamento assegna ad esse, nella durata dei tre anni alla quale è portato il loro corso.

Ebbene, io vi dico, mantenete la disposizione del regolamento e mantenete la spesa, ma l'una e l'altra insieme, o nè l'una nè l'altra. Non succeda che aumenti la spesa ed il lavoro resti il medesimo di prima.

Ecco dunque la prima colpa che mi è stata attribuita; spero che l'onorevole Spantigati vorrà consentire che almeno su questo punto non ho peccato nè punto nè poco.

Il regolamento delle scuole d'applicazione, pubblicato da me, non è stato accettato da me leggermente; i mezzi per attuarlo gli ho dati subito, e gli ho proposti poi stabilmente. Sicchè io spero che la prima assoluzione mi sarà data. (*Si ride*)

Passo al secondo peccato, del quale sono stato accusato dall'onorevole Cairoli.

Sono due le accuse da lui mossemi rispetto alla convenzione del 10 novembre 1875 colla provincia e col comune di Milano. L'una è che il concetto ne sia errato; l'altra che io avessi introdotto in quell'istituto tecnico una scuola preparatoria senza averne il diritto.

Io non vorrei dire che la seconda accusa preme all'onorevole Cairoli più della prima, e perchè non paia, comincio dal rispondere alla prima.

Quale è stato il criterio per il quale il ministro per la pubblica istruzione e quello di agricoltura, industria e commercio del passato Ministero hanno voluto dare una certa unità agli istituti superiori esistenti nella città di Milano? La ragione è semplicissima, ed è che in istituti molteplici, senza connessione tra di loro, e dipendenti, per giunta, da diversa amministrazione, gl'insegnamenti si moltiplicano senza bisogno.

Io credo che noi abbiamo inventato il maggiore numero possibile di specificazioni d'insegnamento che si sia mai dato al mondo. Noi, per esempio, abbiamo la lingua italiana per i tecnici, la lingua italiana per gli industriali, la lingua italiana per i let-

terati, e ciascuna di queste lingue italiane crea un professore. Eppure io non conosco due lingue italiane, e bisogna insegnare la stessa sì agli uni che agli altri, se si vuole insegnargliene una. Così si può dire dell'economia politica e di altre discipline, che possono essere anche per studenti di più istituti insegnate da un professore solo. Oltre di che, dove gli istituti siano separati l'uno dall'altro, succede che tra gli studenti dell'uno e dell'altro non si stabilisce nessun consorzio, non sorge nessuna gara nè voglia di seguire insegnamenti appartenenti all'altro istituto, e pure non esclusivamente utili per gli studenti propri di questo. Non moltiplicare gli insegnamenti simili, e con questi le spese; rendere tutti gli insegnamenti più accessibili al maggior numero degli studenti, ecco i due fini del riordinamento degli istituti superiori di Milano.

Ma non perciò doveva essere tolta, nè è stata tolta a ciascuno dei singoli istituti quella parte di autonomia che gli bisogna per compiere l'ufficio suo; quella tanta unità di governo a cui ci pareva bene di assoggettarli, non esigeva ciò, ed il pensiero di quell'unità non era nuovo.

L'onorevole Mamiani, quegli che per essere più vicino alla legge del 1859 ne sentiva anche più da vicino lo spirito, come si dice dei primi uomini che per essere più vicini agli Dei avevano della loro presenza una impressione più efficace e più viva, aveva pensato per il primo a dare una cotale unità a tutti cotesti istituti. Un decreto del 6 gennaio 1861 proponeva a tutti insieme un alto ispettore con molte e precise attribuzioni.

D'altra parte, — e qui pregò l'onorevole Spantigati di osservare come in ogni mio atto io ho avuto l'occhio alla legge, — la legge del 1859 non era stata mai eseguita del tutto quanto agli istituti della città di Milano.

Non erano mai stati concentrati nell'Accademia scientifico-letteraria, e neanche istituiti tutti gl'insegnamenti speciali che dovevano esservi per effetto dell'articolo 172, il quale dice: — « Sono conservate in Milano le cattedre: 1° di astronomia presso l'osservatorio astronomico; 2° di archeologia e numismatica presso il gabinetto numismatico; 3° di paleografia e diplomatica presso i regi archivi; 4° di contabilità dello Stato già annesse alla Facoltà giuridica dell'Università di Pavia. Questi insegnamenti faranno parte dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano. » — Nè, d'altra parte, l'istituto superiore tecnico aveva mai ricevuto, come mostrerò in breve, tutto lo sviluppo a cui aveva diritto. Premeva che la legge non rimanesse più lungamente sospesa.

E non è neanche vero che l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, secondo supposeva un profes-

sore amicissimo mio, la cui opinione, in ciò erronea affatto secondo me, è stata allegata dall'onorevole Cairoli contro di me, avrebbe perso nessun briciolo della sua autonomia e dignità, per ciò solo che era unita coll'istituto superiore tecnico e cogli altri istituti della città di Milano, sotto un solo Consiglio.

Io non intendo neanche come sia potuto venire in mente di affermare ciò. Nel fatto, sin dal 1863, cioè a dire sino dal giorno che l'Accademia scientifico-letteraria fu salvata dal ministro Amari dalle incertezze e dalle insidie che l'avevano tenuta tra viva e morta sino allora, essa fu governata da un Consiglio direttivo, presieduto dal direttore dell'istituto tecnico superiore; sicchè io ora, coordinando quest'Accademia insieme con tutti gli altri istituti sotto un unico Consiglio direttivo, a cui ha parte il suo preside, non solo non l'assoggettava più che lo fosse prima al preside dell'istituto tecnico superiore, ma le dava una maggiore rappresentanza, stante che le attribuiva una parte uguale a quella di tutti gli altri istituti nella direzione del comune consorzio.

L'autonomia dell'Accademia scientifica e letteraria di Milano quindi non era punto diminuita, ma coordinata con quella degli altri istituti che in Milano esistevano.

E questo concetto è benissimo espresso dal primo articolo del decreto, il quale dice:

« L'Istituto superiore tecnico, l'Accademia scientifica letteraria, la Scuola superiore di medicina veterinaria, il Museo civico, l'Orto botanico di Brera, l'Osservatorio astronomico, il Gabinetto numismatico, pur mantenendo la distinzione propria dei diversi fini istruttivi ai quali intendono, sono governati da un unico Consiglio. »

Questo Consiglio ha, rispetto a questi vari istituti, le attribuzioni che spettano al Consiglio accademico rispetto alle Facoltà; e ciaschedun Consiglio, proprio di ciascheduno di questi istituti, ha rispetto ad esso le attribuzioni proprie di un Consiglio di Facoltà. Sicchè era ed è un ordinamento che può perfettamente riuscire, che non toglie a nessuno di questi istituti la libertà che gli occorre, e solo li coordina tutti e ne moltiplica le influenze, e ne accoppia le forze.

Vi è di più: è una combinazione, la quale ci ha permesso, senza spesa dello Stato, e con una spesa proporzionatamente piccola della provincia e del comune, d'instituire non che un alunnato all'osservatorio astronomico e pensioni a studenti dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e della scuola normale dell'istituto tecnico, di aumentare anche le cattedre dell'istituto superiore tecnico e dell'Accademia scientifica di Milano.

Io credo quindi che questo concetto del coordinamento dell'istituto di Milano, trovi appoggio nella ragione della cosa, nella utilità comune di tutti, come l'ha anche trovato, checchè l'onorevole Cairoli abbia detto, nel Consiglio provinciale e comunale di Milano, che non solo l'hanno approvato, ma hanno votato la spesa necessaria ad effettuarlo.

Ed ora passiamo alla scuola preparatoria. Era una lunga e vecchia questione che risolta coi decreti, risorgeva coi fatti, quella che si agitava fra l'istituto superiore tecnico e l'Università, se gli studenti dovessero passare per l'Università prima di entrare all'istituto superiore tecnico, o no.

L'istituto superiore tecnico aveva già ghermito un anno di più di quelli delle altre scuole d'ingegneri, imperocchè queste avevano due anni soli di corso prima che io le avessi portato tutte a tre, mentre l'istituto tecnico superiore ne aveva tre già da prima.

Ora l'istituto superiore tecnico non si era mai voluto acconciare a questa dipendenza dalla Università; non si era mai voluto acconciare a non accogliere che gli studenti che avessero compiuto quello che per essa era un biennio universitario e per le altre scuole un triennio.

Da ciò era nata una controversia perpetua ed una turbata condizione di cose. L'istituto tecnico superiore, per eludere la prescrizione del decreto che l'obbligava ad ammettere gli studenti solo dopo il biennio universitario, si era servito spesso d'un altro suo diritto, quello d'ammettere gli studenti i quali si presentassero col certificato d'esame sostenuto in un istituto forestiero intorno agli studi preparatorii a quelli d'ingegneria. Ora gli studenti che volevano tenere questa via, s'apparecchiavano all'esame in Milano con un anno di studio, e poi, fatto l'esame fuori, e tornati in Italia coll'attestato di averlo felicemente subito, erano ammessi all'istituto.

Le Università si lamentavano di ciò fortemente. Avevano torto o ragione? Io ho voluto dare loro quella parte di ragione che mi pareva che avessero e quella parte di torto che mi pareva spettasse loro. Non so se sono bene riuscito in questa decisione di Salomone, non essendo Salomone io stesso. (ilarità)

Ad ogni modo ecco la risoluzione a cui mi sono attenuto.

Voi, Università, avete ragione, ho detto, quando pretendete che non si possa permettere, senza danno vostro, che si faccia in un anno quella preparazione all'istituto superiore tecnico, che il giovane, se venisse all'Università, dovrebbe fare in due anni. Avete dunque ragione di richiedere che questo corso

preparatorio, il quale esiste in Milano in una maniera surrettizia e per apparecchiare i giovani ad andare fuori di Milano a prendere un certificato, che gli abiliti ad entrare nell'istituto, cessi. Avete ragione perchè questo corso non è istituito regolarmente, ed è di un anno solo, mentre il vostro corso, istituito regolarmente, deve essere di due. Il sotterfugio di questo corso d'un anno solo, non autorizzato, è necessario che finisca; ed io vi posi termine con grandissima energia, al che non si era riuscito mai, minacciando di ogni estrema i professori ufficiali, i quali vi prendevano parte.

Ma mi feci insieme insieme questa domanda: che cosa è l'istituto superiore tecnico di Milano secondo la legge?

Ebbene, io non voglio leggervi gli articoli della legge del 1859, se almeno qualcuno non me lo chiede; ciascuno può riguardare da sè gli articoli 53 e 310 di quella legge, i quali gli basteranno ad intendere tutto il concetto del legislatore sopra questo punto. Nell'articolo 53 è istituita la scuola di applicazione degli ingegneri annessa alla Facoltà di scienze della Università di Torino (1); nell'articolo 310 invece è istituita una scuola di applicazione annessa ad un istituto superiore tecnico, che si fonda in Milano (2).

Quale era stato il concetto del legislatore? Che la scuola di applicazione fosse un istituto, al quale si poteva arrivare per due vie: una, era quella della Facoltà delle scienze, e se ne discorre nella parte della legge concernente l'istruzione superiore: la avrebbero battuta gli studenti del liceo (più tardi i regolamenti l'hanno aperta anche agli studenti dell'istituto tecnico); quindi questa via s'apriva accanto all'Università, che era la meta di tutto l'insegnamento classico secondario.

L'altra via era quella dell'istituto tecnico superiore. Superiore a che? A tutti gli istituti tecnici, dei quali è discusso in quella parte della legge. La avrebbero battuta tutti gli studenti usciti dagli istituti tecnici, a fine di giungere alla scuola d'applicazione

(1) « Alla Facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'Università sarà annessa una scuola di applicazione in surrogazione all'attuale regio istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: 1° meccanica applicata alle macchine, ed idraulica pratica; 2° macchine a vapore e ferrovie; 3° costruzioni civili, idrauliche e stradali; 4° geodesia pratica; 5° disegno di macchine; 6° architettura; 7° mineralogia e chimica domestica; 8° agraria ed economia morale. »

(2) « In Milano, a spese dello Stato, verrà eretto un regio istituto tecnico superiore, cui sarà unita una scuola di applicazione per gli ingegneri civili, la cui indole e composizione sarà determinata con apposito regio decreto. »

cazione annessa all'istituto superiore, e coordinata con questo.

La Facoltà di scienze da una parte, l'istituto superiore tecnico dall'altra, erano, per il legislatore del 1859, le due scuole preparatorie alla scuola di applicazione degli ingegneri.

Egli lo dice chiaramente: le scuole di applicazione sono annesse alle Facoltà di scienze e all'istituto superiore tecnico; non sono quelle, nè questo.

Il concetto del legislatore era adunque chiaro ed anche giusto. Egli aveva pensato che fosse impossibile ordinare nella stessa maniera la preparazione alla scuola degli ingegneri per gli studenti che escono dal liceo e per quelli che escono dall'istituto tecnico; che era troppo diverso l'insegnamento che le due categorie di studenti avevano ricevuto anteriormente, perchè la preparazione potesse essere la medesima per gli uni e per gli altri. Epperò aveva introdotto due scuole preparatorie: una universitaria per quelli che venivano dal liceo, e una tecnica superiore per quelli che venivano dall'istituto tecnico.

Ora, l'effettuazione di questo concetto della legge del 1859 era diventata urgente dopo il riordinamento dell'istituto tecnico portato a quattro anni di corso. L'onorevole di Gaeta ne parlò l'altro giorno. Che effetto, di fatti, produceva questa prolungazione dell'istituto rispetto al liceo? Essa rendeva ancora più diversa la proporzione dell'insegnamento scientifico fra i due istituti.

Io davvero non intendo come, mandando gli studenti dell'istituto tecnico e quelli del liceo alla stessa scuola per abilitarli ad entrare in quella degli ingegneri, non debba succedere agli uni di non capire ed agli altri di perder tempo. È impossibile che voi prepariate nella stessa maniera alla scuola d'applicazione degli ingegneri uno studente che ha avuto nove ore di chimica per settimana, per più anni, come avviene nell'istituto, ed uno studente che non ne ha avuto mai nessuna, come succede nel liceo.

È impossibile che prepariate per la scuola di applicazione degli ingegneri allo stesso modo uno studente che ha avuto per dodici ore della settimana, lezioni di disegno, ed uno studente che non ne ha avuto punto.

Dunque, che dovesse essere unica ed universitaria la scuola preparatoria a quella degli ingegneri, non era nel concetto della legge del 1859; ed era divenuto impossibile dopo lo sviluppo dato all'insegnamento tecnico nell'istituto tecnico, sviluppo accettato dalla Camera, dappoichè essa ha votato al Ministero di agricoltura e commercio i fondi per effettuarlo.

Io non doveva, come ministro dell'istruzione pubblica, discutere se questo sviluppo fosse buono o

cattivo, se fosse ragionevole o dannoso; non aveva competenza a farlo. Io doveva rispettare e le deliberazioni del mio collega, e le deliberazioni dei Consigli che avevano concorso col mio collega in questo riordinamento, e le deliberazioni del Parlamento che l'avevano confermato.

Io doveva impedire un maggior danno alle Università, cioè a dire che, mancando una scuola preparatoria appropriata agli studenti dell'istituto tecnico, succedesse che questa scuola preparatoria il ministro di agricoltura e commercio se la istituisse da sè, cosa che era già accennata nei programmi coi quali il corso dell'istituto tecnico era portato a quattro anni, come il fine proprio e non lontano dalla riforma. Io doveva impedirlo nell'interesse generale dell'istruzione, nell'interesse del Ministero diretto da me e nell'interesse stesso delle Università dello Stato.

Quando la scuola preparatoria fosse stata istituita dal ministro di agricoltura e commercio, allora il biennio o triennio universitario sarebbe stato disertato tutto, e molto probabilmente, in questa nuova scuola, il tempo della preparazione sarebbe stato ridotto ad un anno solo.

Io non so, io non voglio dire se siano proprio necessari cinque anni per l'insegnamento superiore dell'ingegneria. È una questione grave, che non sono in grado, non che di risolvere, neanche di trattare. Comunque egli sia, io dovevo provvedere che non venisse risolta col fatto prima, che colle ragioni, e che tra l'insegnamento classico e il tecnico, come via per giungere alla scuola d'applicazione, si introducesse un'altra disuguaglianza. Ed io provvidi a ciò non già violando la legge, non già offendendola, ma eseguendola, e coll'eseguir la sciolsi anche una dura e sconveniente questione che tra l'istituto superiore tecnico e l'amministrazione dell'istruzione pubblica e le Università ferveva da molti anni.

Del resto, io non solo non ho offeso la legge, ma ho eseguito un voto della Camera, con questa sola differenza, della quale prego di tenermi conto, e darmi lode, che voi avete votata l'istituzione della scuola preparatoria in Milano mettendone sul bilancio dello Stato la spesa, ed io invece ho ottenuto che questa scuola preparatoria si creasse senza mettere sul bilancio neanche un centesimo, dappoichè ho chiesto alla provincia ed al comune di Milano i mezzi necessari a pagarla.

Volete persuadervi che così sia proprio? Mi dispiace di far perdere tempo alla Camera nel citare documenti stampati, ma debbo farlo.

Nel bilancio di prima previsione del 1872 fu

chiesto sul capitolo 10 un aumento di lire 22,085 30 per questa ragione:

« L'aumento ha per iscopo d'aggiungere due professori ordinari, tre straordinari e due assistenti all'istituto tecnico superiore di Milano, onde istituire un corso preparatorio. »

Io era allora relatore del bilancio, e sostenni nella mia relazione che le 22,000 lire non sarebbero state sufficienti, poichè già dei professori che vi insegnavano, indipendentemente da questo nuovo corso che si voleva istituire, parecchi non erano pagati sul bilancio dell'istituto, e le 22,000 lire sarebbero appena bastate a pagarli. E in quanto a questo corso stesso, osservai che mi pareva un utile e savio disegno, la cui esecuzione non avrebbe urtato in nessuna ragionevole opposizione, quando fosse compiuta con qualche riforma o riduzione nelle Facoltà matematiche, in quanto e fin dove scemava l'uso di esse. E appunto per ciò, nello stesso tempo che ho promosso l'istituzione della scuola preparatoria nell'istituto tecnico superiore di Milano, ho ridotto da tre a due anni la preparazione universitaria degli studenti delle scuole di applicazione, e così diminuito d'un anno il corso presso le Facoltà di scienze, scemati conseguentemente di insegnamenti e di professori. E ho fatta da una parte questa riduzione con risparmio sul bilancio dello Stato, e dall'altra parte quella istituzione senza aggravio di esso.

L'onorevole Correnti col quale ebbi una piccola controversia perchè io diceva che non sarebbero bastate le 22,000 lire, come difatti non bastarono, rispose in questa maniera al mio discorso: « Per queste considerazioni, pregherei la Camera, in grazia dell'evidente vantaggio che vi è nello spingere quest'istituto al suo miglioramento, di accordare le 22,000 lire le quali serviranno a stipendiare regolarmente quei professori che insegnano ora in quell'istituto, e ad apparecchiare una scuola preparatoria, la quale avrà questo vantaggio, di aprire più facilmente alla gioventù l'ammissione in quell'istituto. » E la Camera acconsentì.

Ora, venuto nella deliberazione di eseguire questo voto, io non lo feci prima di avere consultato il Consiglio superiore. Io gli domandai: credete voi che l'interpretazione della legge sia appunto quella che io dico? Che nel pensiero del legislatore, l'istituto superiore tecnico di Milano sia veramente e propriamente una scuola preparatoria alla scuola di applicazione che vi è annessa, come il biennio, o il triennio della Facoltà di scienze, è una scuola preparatoria a quella di applicazione che è annessa a quelle Facoltà? Il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, che è il naturale consigliere del ministro

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

dell'istruzione pubblica, mi rispose di sì. E mi rispose così non pochi giorni innanzi che io facessi il decreto del 10 novembre 1875, e la convenzione colla provincia e col comune di Milano, ma un anno prima, nel dicembre del 1874.

Nè rimase nascosta questa risoluzione del Consiglio superiore, perchè io la pubblicai nel *Bollettino* del gennaio del 1875.

Credete voi che dal gennaio del 1875 al novembre di questo stesso anno io avessi avuta alcuna opposizione, o protesta, o querela, intorno a ciò che avevo annunciato di voler fare? Nessuna. Dunque, mi abbondavano le ragioni di operare come ho fatto; non solo la retta interpretazione della legge del 1859, non solo il voto di questa Camera, e il parere del Consiglio superiore, ma anche il fatto che da nessuna parte mi veniva obbiezione di sorta, il fatto che le Università così inquiete contro il corso preparatorio d'un anno, ora, col loro silenzio, dimostravano di reputare giusto che io, nello stesso tempo che aveva sospeso il corso illegale di un anno da una parte, istituissi la scuola preparatoria di due anni in Milano.

Ecco la mia seconda violazione di legge. La mia seconda violazione di legge è una esecuzione della legge intesa ad effettuare un migliore ordinamento dell'insegnamento superiore tecnico nel regno.

Pregherei che mi si voglia concedere qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. Riposi pure.

(Segue una pausa di dieci minuti.)

L'onorevole Bonghi ha facoltà di continuare il suo discorso.

BONGHI. Ora entriamo nella grande questione, nella complicata questione dei regolamenti universitari.

Il primo punto che io devo trattare è questo: aveva io diritto di fare ciò che ho fatto, sì o no? Perchè è evidente (e qui ha ragione l'onorevole Toscanelli) che se io non avessi avuto facoltà di farlo, nessuna ragione la quale provasse che ho fatto bene basterebbe a salvarmi dalla condanna.

Ora bisogna che su questo punto la Camera abbia la cortesia di seguirmi attraverso una brevissima storia della nostra legislazione scolastica, rispetto all'istruzione superiore.

Chi vuole comparare e chi può comparare la legge del 1859 colle leggi degli altri Stati, concernenti l'istruzione superiore, anche se non vuole andare al di là di una semplice ispezione dei numeri di paragrafi, s'avvedrà assai facilmente che, se essa in qualcosa pecca, è in questo, che è troppo minuta, invade più del bisogno quella che a me pare la propria competenza del potere esecutivo, che io

dicevo doversi estendere a tutta la parte tecnica dell'istruzione, ed entra in molti più particolari che non sogliono le leggi degli altri Stati. E s'intende alla prima.

La legge del 1859 fu fatta durante un periodo di pieni poteri, da persone competentissime, da persone che non avevano davanti a sè quel gran fantasma di una legge lunga, che è la discussione della Camera, da persone, adunque, le quali, colla loro competenza e col loro giudizio credevano di poter arrivare a molte determinazioni utilmente e senza contrasti.

Questa legge, del rimanente, è buona soprattutto nella parte che concerne l'istruzione superiore. Ed ho mostrato di crederla tale da assai più lungo tempo di quello che l'onorevole Spantigati ha fatto. Io l'ho difesa strenuamente, per quanto ho saputo e potuto nel 1862, e l'ho difesa quando vi era un Ministero venuto da quella stessa parte dove siede l'onorevole Spantigati, che probabilmente, se allora fosse stato deputato, sarebbe stato dalla tirannia di parte forzato a dare il suo voto (*Si ride*) ad una legge la quale feriva a morte quella del 1859 che gli pare eccellente. Giacchè, badate bene, tutta l'essenza di questa legge, il pernio del suo congegno rispetto all'istruzione superiore, sta nella tassa d'istruzione, pagata dallo studente al professore; e appunto questa relazione tra lo studente e il professore fu distrutta principalmente dalla legge del 1862.

Ora in questa legge del 1859, la quale nessuno può censurare di lasciare al potere esecutivo maggior parte di quella che gli spetta, all'articolo 55 è detto:

« La durata, l'ordine, e la misura secondo le quali gl'insegnamenti indicati nell'articolo 51 dovranno essere dati, verranno determinati nei regolamenti che, in esecuzione della presente legge, saranno fatti per ciascuna Facoltà. »

Quest'articolo concerne gl'insegnamenti: eccone un altro che riguarda gli esami:

« Art. 127. Gli esami speciali per ogni laurea versano ciascuno intorno ad una della materie *principali* » (badate bene perchè su quest'espressione dovremo tornarci) « il cui studio è riputato necessario al conseguimento del grado universitario. »

Quest'articolo adunque lasciava facoltà al potere esecutivo di stabilire quali fossero le *principali* materie sulle quali l'esame doveva cadere e di giudicare di quali si dovesse riputare lo studio *necessario* al conseguimento del grado universitario.

La prescrizione di quest'articolo fu eseguita, e nel 1860 furono fatti dal Mamiani i primi regolamenti necessari all'esecuzione della legge stessa. Io

mi meraviglio davvero di sentire, così in astratto, censurare i *regolamenti* e maledirne la tirannia, quasi che fosse in un'amministrazione possibile il farne a meno ed ogni esecuzione di legge non ne richiedesse.

Io non so come e dove vivano coloro i quali parlano dei regolamenti con così altero dispregio. Non appartengono a nessuna associazione, a nessun consorzio, a nessuna compagnia? Se vi appartengono, non hanno visto che nessuna vive senza uno statuto od un regolamento, senza, cioè dire, una serie di norme le quali specificchino le relazioni che esistono o possano esistere fra i diversi componenti l'associazione; e tra ciascuno di quelli e questa considerata nel suo complesso?

I primi regolamenti, usciti dalla legge del 1859, mostrarono come c'era qualche disposizione di questa, rispetto agli esami, di esecuzione impossibile. La difficoltà pratica di queste disposizioni fu causa che nella discussione della legge del 1862, nata da tutt'altro, nata, cioè, dal desiderio di diminuire le tasse nelle Università governate dalla legge del 1859 e pareggiarle in tutte le Università del regno, fosse proposto ed approvato dalla Camera un articolo così concepito:

« Un regolamento da approvare con decreto reale stabilirà, in conformità dell'articolo 55 della legge 13 novembre 1859 e dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative. »

Questo articolo confermava quello della legge del 1859 e l'allargava. Aggiungeva alla competenza del potere esecutivo il determinare per regolamento il modo degli esami.

Di più, dava modo d'introdurre per la prima volta disposizioni comuni a tutta Italia; giacchè quelle della legge 1859, non pubblicate se non in alcune provincie, non erano tali.

A questa legge del 31 luglio 1862 tennero dietro i regolamenti del settembre 1862 dell'onorevole senatore Matteucci. Come si doveva intendere l'articolo 4 della legge 1862, che dava il potere di pubblicarli al Matteucci? Si poteva intendere in due modi: o che fosse una facoltà data per una volta sola al ministro, o una facoltà riconosciuta in perpetuo ai ministri dell'istruzione pubblica? (*Interruzione dell'onorevole Mantellini*) Appunto. Il dubbio, come osserva l'onorevole Mantellini, fu sciolto dalla Camera stessa, dappoichè appena pubblicato, il regolamento Matteucci subì la sorte comune dei regolamenti, cioè a dire, molta gente se ne mostrò scontenta, irritata, a torto od a ragione non voglio dire. Le censure, le recriminazioni

furono parecchie, infinite; e ne nacque una viva discussione alla Camera, innanzi, come succede ora, a un ministro diverso, e che non era l'autore. Lo scontento era cagionato soprattutto dagli articoli concernenti la formazione delle Commissioni esaminatrici negli esami generali.

Il Matteucci aveva voluto delle Commissioni comuni alle diverse Università italiane, e non le formava se non in sole sei, le principali. Grandissime furono, come s'intende, le grida, e i diritti naturali delle Università furono invocati tutti. La Camera volle, e il ministro Amari assenti di modificare questi articoli, e così il potere che poteva dubitarsi se fosse stato dall'articolo della legge attribuito al solo Matteucci, fu dalla Camera stessa continuato nel suo successore.

L'Amari dunque con decreto del 22 marzo 1863 sospese alcuni degli articoli del regolamento Matteucci. E continuò nell'amministrazione lo stesso principio, cioè a dire ciaschedun ministro si credette, sin dove la legge glielo concedeva, autorizzato da quello stesso articolo a portare nei regolamenti anteriori quelle modificazioni che gli parevano opportune.

Il Natoli con decreto del 1° settembre 1865 modificò l'articolo 38 del regolamento generale, che concerne l'applicazione delle pene agli studenti. Più tardi fu sentita la necessità di rivedere questo regolamento tutto intero. Per la sospensione di alcuni degli articoli di quello decretato dall'Amari, senza surrogarvi nulla, era diventato in qualche parte diverso il sistema degli esami da una Università italiana all'altra. In alcuni punti essi trovavano regola nel regolamento Matteucci, in altri erano ritornati a conformarsi alle diverse consuetudini anteriori.

Di più, non tutte le parti della legge del 1859, nelle quali questa rinvia ad un regolamento, erano state comprese nel regolamento Matteucci. Si sentiva dappertutto la necessità che un nuovo regolamento si facesse. Furono nominate Commissioni apposite, delle quali facevano parte deputati di ogni colore, professori di ogni genere, ed ordinate da diversi ministri. Infine l'onorevole Broglio sciolse il nodo, e pubblicò il 6 ottobre 1868 un altro regolamento.

Dopo l'onorevole Broglio, il Cantelli, con un decreto dell'8 modificò ancora una disposizione del regolamento generale del 1868, determinando meglio, come senza licenza liceale e senza il pagamento anticipato di una tassa eguale una volta e mezza a quella pagata dallo *studente* non si potesse essere iscritti uditori.

Ecco come la facoltà data ai ministri dall'articolo 4 della legge del 1862 fu creduta continuativa

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

nell'amministrazione dell'istruzione pubblica, e fu esercitata via via da tutti quanti i ministri, i quali credertero opportuno di farlo.

Quando io venni al Ministero, sentii la necessità di ottenere confermata dalla Camera ed allargata anche quest'attribuzione. In una legge, la cui ragione io esposi nel presentarla, durante la discussione del bilancio del 1875, chiesi alla Camera facoltà di modificare il sistema degli esami, conforme al parere del Consiglio superiore.

Colla legge del 30 maggio 1875 la facoltà chiesta mi fu accordata. Però la Commissione della Camera aveva proposto e la Camera e il Senato accolto una diversa redazione dell'articolo, nel quale questa facoltà mi era accordata. Io aveva chiesto senz'altro di poter emanare quelle nuove disposizioni che sarebbe convenuto di adottare intorno al sistema degli esami, conforme al parere del Consiglio superiore; invece la legge diceva agli articoli 3 e 4, che il numero degli esami e quello dei componenti la Commissione esaminatrice sarebbero stati determinati con decreto reale, sentito meramente il parere del Consiglio superiore; ma poi prescriveva che gli esami dovevano essere pubblici, che avrebbero dovuto aver luogo per ciascun candidato, e che, oltre ai professori ufficiali, sarebbero stati chiamati a fare parte della Commissione esaminatrice uno o due membri scelti fuori dal corpo accademico ed a preferenza fra i privati insegnanti.

Ora m'accorda l'onorevole Spantigati, che io dovevo nella relazione della Commissione, nelle discussioni della Camera e del Senato, ricercare il preciso senso e limite della facoltà che mi si accordava?

Dalla relazione della Commissione appare chiaro che essa, che aveva compilato questi articoli, non intendeva che io ne fossi punto circoscritto nella scelta di quello che mi sarebbe potuto parere la migliore combinazione a prescegliere, il miglior metodo a seguire negli esami.

La Commissione mi aveva chiesto le relazioni annuali delle Facoltà del regno, relazioni che appunto avevano persuaso me della necessità della riforma. Queste relazioni annuali accennavano a molti e gravi inconvenienti degli esami speciali, ed all'assoluta insufficienza dell'esame generale.

Discuteva adunque la Commissione nella sua relazione queste varie censure, e concludeva dicendo, che essa mi accordava, colla proposta che metteva davanti alla Camera, la facoltà di riformare il sistema attuale degli esami, così speciali, come generale, introducendovi quelle riforme che mi sarebbero parse opportune.

L'interpretazione che la Commissione dava così all'articolo 4, non trovò nella Camera nessuna op-

posizione, nè mi fu chiesta nessuna spiegazione. Adunque, il potere che mi si conferiva io l'intesi così.

In che consiste un sistema di esami? Un sistema di esami di quanti elementi si compone? Di questi, mi pare, il primo è il numero degli esami. E badate che il numero determina il modo degli esami e viceversa; sono cose che si compenetrano l'una coll'altra, perchè è impossibile variare il numero senza alterare il modo dell'esame stesso.

Del rimanente, quando il modo dell'esame si dovesse distinguere dal numero, e quindi arguirne che la legge del 1875 mi dava facoltà di variare quello e non questo — interpretazione che mi pare impossibile — il diritto di alterare il modo mi sarebbe venuto dall'articolo 4 della legge del 1862. Perciò, o numero e modo è tutt'uno; ed ho nella legge del 1875 la facoltà di variare e l'uno e l'altro: o l'una cosa è diversa dall'altra, e la facoltà di variare l'una l'ho dalla legge del 1875, quella di variare l'altra l'ho dalla legge del 1862.

Comunque egli sia, quali sono le domande che, rispetto al numero degli esami, si possono fare? Quando ve l'avrò detto, vi persuaderete anche più che numero e modo sono la stessa cosa. La prima, diffatti, è questa: quali scienze sono soggette ad esame? E badate che, rispetto alla determinazione delle scienze soggette ad esame, la legge del 1859 lascia esplicitamente al potere esecutivo facoltà di determinarle nel suo articolo 127, citato più su. Seconda domanda: quante prove costituiscono l'esame in ciascuna scienza? Terza: gli esami delle singole scienze devono essere aggruppati insieme o divisi? Quarta: se aggruppati, si deve votare per ciascun esame l'approvazione o il rigetto, oppure l'approvazione o il rigetto è votato complessivamente sopra tutte? Questo adunque è il primo elemento di un sistema di esame, il numero e il modo di essi; e si determina col rispondere a queste quattro domande.

Il secondo elemento è la composizione della Commissione, che la legge mi dava esplicitamente il diritto di determinare da me. Il terzo è la pubblicità degli esami. Il quarto è, se l'esame debba essere fatto a ciascun scolare separatamente o a molti insieme. Il quinto, se devono intervenirvi come esaminatori, soli professori ufficiali, ovvero anche insegnanti privati, e persone estranee al corpo accademico.

Ebbene, la legge del 30 maggio, che mi lasciava libertà rispetto al numero degli esami e alla composizione delle Commissioni, legava invece il ministro rispetto a questi tre altri articoli, e prescriveva che

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

l'esame doveva essere singolare, farsi in pubblico, e coll'intervento non di professori ufficiali soltanto.

Or bene, io sfido chiunque a trovare nei regolamenti rispetto al sistema dell'esame altro che questo: una determinazione del numero degli esami diversa da quella adottata nei regolamenti anteriori, una determinazione del modo di composizione delle Commissioni esaminatrici diversa da quella prescritta dalla legge del 1859; e poi una perfetta osservanza dei tre vincoli che la legge del 1875 m'imponenza: esame singolo, esame pubblico, intervento di professori non ufficiali.

Ma, voi dite, nel fare questo avete però operato ad arbitrio, non avete interrogato quelli che dovevate interrogare.

Chi doveva io interrogare? Ma voi stessi non avete voluto che io dovessi stare al parere del Consiglio superiore, mentre io vi diceva: io non voglio fare da me, io non voglio la libertà di dipartirmi dal parere del Consiglio superiore, io voglio che questo legghi le mie risoluzioni. Voi mi avete voluto concedere una libertà che io non dimandavo; e non mi avete ingiunto se non di sentire il Consiglio superiore soltanto, pur lasciandomi arbitrio di fare a mia posta.

Ebbene, mi sono io contentato di sentire solo il Consiglio, che voi mi prescrivevate di sentire? Mi sono contentato di usare tutto il potere che la fiducia vostra mi concedeva? No. Io ho fatto di più. Io ho sentito con mia grande meraviglia affermare in questa Camera che io non avessi consultate le Facoltà. E siccome sono professori quelli che l'hanno affermato, bisogna spiegare come ciò possa accadere. Ecco: qui è uno dei molti difetti di ordinamento delle Università nostre; e giacchè si cita spesso la Germania, citiamola a proposito.

I professori intervengono assai di rado ed a sbalzi alle sedute delle Facoltà e perciò non sanno ciò che nelle sedute delle Facoltà si è fatto. Questo che però succede in Italia, in Germania invece non succede, perchè vi si usa un mezzo semplicissimo per impedirlo, un mezzo prosaico, affatto volgare se volete, intollerabile, ma di una efficacia non meno grande, ed è questo; che il professore che non interviene alle sedute della Facoltà, paga un tallero. (*Ilarità prolungata*) Il tallero va a beneficio di una delle case di beneficenza istituite intorno a ciascuna Università, o di quella della Facoltà stessa.

Questo piccolo espediente basta a cansare il brutto spettacolo che i professori non sappiano le interrogazioni che il ministro dirige alle Facoltà, e la risposte che le Facoltà fanno, anzi neghino, che interrogazioni e risposte vi siano state.

Ora, ecco come ho proceduto nelle mie interroga-

zioni alle Facoltà, chè non voglio celare nulla, non sono abituato a farlo; non è nella mia natura il nascondere.

La legge, che in questa Camera passò così facilmente, non passò colla stessa facilità in Senato. In Senato trovò l'opposizione più o meno risoluta di due illustri senatori, l'Imbriani e lo Scacchi. Ambedue questi senatori mi opposero che il diritto che mi si accordava, era troppo grande; che io avrei potuto usarne a mantenere gli esami di ammissione e gli esami speciali; ora, quegli parevano loro inutili, e questi soverchi di numero e male ordinati e impossibili gli uni e gli altri nell'Università di Napoli; ed io ho dovuto, avanti al Senato, richiamato da questi due senatori, chiarire il mio sistema.

Ora, il sistema che io esposi (la parola vorrei quasi schivarla, tanto è diventata equivoca oramai), era così liberale (*Ilarità generale*), che io me ne sgomento a ripensarvi, vedendo quanto i pareri raccolti mi hanno pure costretto ad allontanarmene.

Io diceva in Senato: io non credo che la vita dello studente, ed anzi in Italia la vita dell'uomo, debba essere assediata da tanti esami quanti sono quelli che l'assediano ora. Credo, dicevo, che lo Stato abbia il diritto e il dovere di esaminare la persona che vuole esercitare un ufficio sociale o pubblico, il giorno in cui questa persona si dichiara in grado di sostenere l'esame e si presenta innanzi alla Commissione istituita dalla legge per darglielo. Quest'esame cadrà naturalmente sul complesso di tutti gli insegnamenti sui quali pare allo Stato necessario ch'egli dia prova di sè, per guarentire di essere in grado di compiere bene l'ufficio che si chiede di esercitare. Quest'esame deve essere difficile, serio, compiuto, ma non è necessario che sia preceduto da tanti altri esami quanti lo precedono ora.

Non intendo con ciò dire che l'esame debba essere l'unica garanzia che lo Stato chiede. Forse in nessuno Stato l'esame è riputata la sola garanzia necessaria. Certo quasi tutti gli Stati, anche quelli che si contentano di un esame unico, esigono altresì che il candidato attesti d'essere stato un certo tempo a studiare in un istituto fornito di quanto bisogna per insegnare bene.

Il Governo vuol sapere due cose: l'una che avete studiato per tanto tempo quanto esso ha giudicato necessario a conoscere le discipline richieste ad esercitare una professione; l'altra, che lo studio v'ha profitato e ne avete acquistato una cognizione bastevole. Durata di studio ed esame; ecco le due garanzie che si sogliono chiedere in tutti gli Stati bene ordinati.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

Una voce a sinistra. Questo è molto liberale!

BONGHI. Almeno parrebbe liberale in tutta quanta l'Europa.

Altra voce. Anche in Inghilterra?

BONGHI. Anche in Inghilterra. È la base comune dell'ordinamento dell'istruzione nella Francia, nell'Austria, nella Germania, in tutti i paesi nei quali non credono che per essere progressivi in libertà, si debba regredire nella scienza. (Bravo! Bene! a destra)

Inoltre, siccome non giova allo studente che egli resti tutto il tempo di studio prescritto senza ricevere qualche avviso dal suo professore sul profitto di lui, siccome gli può recare gran danno il trovare solo all'ultimo una barriera che lo ricacci indietro d'un tratto, niente vieta che egli sia obbligato a sostenere un esame di promozione a metà o ai due terzi del corso; ne è aiutato ad avviarsi all'esame finale, e d'altra parte questo esame intermedio può servire in alcune Facoltà come attestato sufficiente per l'abilitazione ad alcune professioni minori.

D'altra parte l'onorevole Coppino aveva qui nella Camera espressamente proposto che l'articolo 125 della legge del 1859, quell'articolo che lascia agli studenti la facoltà di ordinare i loro studi così come vogliono, fosse fatto ripristinare nella legge del 1875. Io aveva accolto la proposta; e credo, dissi al Senato, che questa libertà deve essere lasciata agli studenti. Ci sono dei pericoli, è vero, in questa libertà, ma c'è anche un vantaggio grande. Il giovane sentirà una maggiore responsabilità nello studio proprio; e quel sentirsi forzato, per dir così, a riflettere sopra gli insegnamenti che vuole seguire, e sopra l'ordine più adatto a compierli bene gli gioverà. Aggiungeva che, per essere sicuro che il giovane resti nell'Università tutto quel tempo che è riputato necessario, un professore debba dargli ogni anno un attestato di diligenza e di profitto, come si usa in Germania. Il che, onorevole Baccelli, s'ella avesse avvertito, non avrebbe detto che con ciò si era imposto un servizio da bidelli ai professori, nè si sarebbe stupefatto dell'ordine che questi non potessero scrivere sul libretto l'attestato, se prima la tassa non è stata pagata dallo studente, e se non ne è stata presa nota dall'economista sul libretto stesso. È una prescrizione comune e che s'intende da sé; ed in Germania, il professore non solo ha ordine di aspettare a porre l'attestato che il pagamento della tassa sia stato già fatto, ma ci guarda assai bene...

BACCELLI GUIDO. Domando la parola.

BONGHI... perchè è egli stesso quegli il quale poi riscuoterà dalla cassa dell'Università la tassa pagata dallo studente...

BACCELLI GUIDO. La piglia lui!

BONGHI. Non perchè la tassa è riscossa in Italia a beneficio dello Stato, egli si deve ricusare a guarentirgliela. E d'altra parte la tassa può essere riscossa anche da lui, se egli ha fatto anche un altro corso oltre quello ufficiale, conforme all'articolo 93 della legge del 1859, o dell'insegnante privato.

È, adunque, una garanzia delle più comuni e delle più legittime quella di cui ella si è maravigliato tanto e per la quale ha invitato il Sella a godere, una garanzia necessaria nell'interesse dello Stato, dell'insegnante ufficiale e del privato.

Del resto, è uso comune di tutte quante le Università del mondo che nessun certificato si rilasci allo studente se non ha prima pagata la tassa che deve alla cassa dell'Università stessa e dello Stato; altrimenti dopo non la pagherebbe più. (*ilarità*)

Tornando di dove ho digredito, gli attestati che io volevo fossero dati dai professori in fine d'anno agli studenti, io non proponevo al Senato che dovessero, se sfavorevoli, impedir loro di presentarsi agli esami. Per me dovevano aver ragione di avviso e non di ostacolo.

Ecco adunque il sistema che io proponevo al Senato: un esame unico in fine, od, al più, un altro alla metà del corso, libertà nell'ordine degli insegnamenti, attestati annuali dei professori, per avvertire gli studenti della via che battevano, non per precludere loro la presentazione all'esame, ove non testimoniassero bene del loro profitto.

Io feci intendere queste mie idee alle Facoltà, mandando a ciascuna il mio discorso al Senato, e chiedendo a ciascuna il suo schietto parere. Tutte quante le Facoltà risposero, e forma una gran mole la massa delle loro risposte. Però, se tutte le Facoltà furono interrogate solo rispetto al sistema degli esami nel modo che ho detto, quelle di diritto le interrogai altresì, con una speciale circolare rispetto alla distribuzione ed al numero dei loro insegnamenti, e all'estensione che esse credevano necessario di dare ad alcuni di quelli. E le Facoltà di diritto mi risposero tutte a queste più speciali dimande.

Quando ebbi ottenute le risposte di tutte quante le Facoltà, formai quattro Commissioni di persone molto competenti che le studiassero e mi proponessero, dietro i concetti generali che ne risultavano, i regolamenti più appropriati di ciascheduna. E i progetti furono compilati.

E a me non parve ancora che tanti consigli bastassero. Mandai questi progetti a parecchi professori, dei più competenti nel parer mio, nelle diverse Università; e poichè aveva allora la fortuna di vedere spesso l'onorevole Baccelli, il quale credo che

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

non si potesse punto lagnare della cortesia colla quale io cercava di acconsentire ad ogni suo desiderio, io pregai anche lui di volermi dare il suo parere. L'onorevole Baccelli fu il solo che non mi rispose. Io credo che egli mancasse ad un ufficio di cortesia, se non altro.

BACCELLI GUIDO. Domando la parola per un fatto personale.

BONGHI. Avrebbe potuto almeno dirmi perchè non mi rispondeva, e non farmelo sapere tanti mesi dopo.

Del rimanente la ragione che egli ha dato, qui non ha fondamento. Quel fascicolo che egli ha visto stampato non contiene le osservazioni al regolamento che io ho pubblicato, ma bensì le osservazioni al regolamento che avevo comunicato anche a lui, e che poi ho grandemente modificato nel regolamento pubblicato più tardi. E le modificazioni introdotte in quel progetto di regolamento furono fatte soprattutto per le varie risposte venute dalle diverse persone alle quali l'avevo comunicato, e soprattutto nel regolamento della medicina, per quelle degli illustri uomini che il Baccelli ha nominato con tanta pompa, quasi io non gli avessi ascoltato punto, lasciando intendere di non avermi risposto per non correre la stessa sorte. Ai rettori mandai il progetto di regolamento generale e quello delle Facoltà alle quali ciascuno di essi apparteneva. Quando ebbi ricevuto le risposte da queste persone competenti interrogate da me, allora io mi rimisi al lavoro; estrassi il succo, per dir così, di tutte quante le osservazioni, raccolsi il concetto prevalente che ne usciva, formulai di nuovo i regolamenti, e li presentai al Consiglio superiore per discuterli insieme. Quando il Consiglio superiore gli ebbe in massima accettati tutti, dopo una lunga ed accurata discussione durata più sedute di fila, a due diversi intervalli, a me parve di essere abbastanza sicuro, e chiesi al Re di firmare i decreti che li approvavano.

Credo che io non potessi procedere con maggiore ponderazione di questa; io non poteva usare con maggiore moderazione dei diritti molto più larghi che la Camera mi aveva accordati.

Si può domandare: perchè prima di pubblicare i regolamenti, dopo averli studiati a più riprese voi stesso nelle risposte delle Facoltà, e dei singoli professori, dopo la discussione e l'accettazione del Consiglio superiore, non gli avete rimandati alle Facoltà? Perchè non avrei mai più *concluso* nulla. È molto evidente che se io avessi ripigliato da capo tutto quanto questo lavoro; se avessi assoggettato da capo alle Facoltà un lavoro già fatto in parte sulle loro risposte, sulle risposte di molte persone

che io aveva interrogato a parte, mi sarebbe stato necessario di rifarlo da capo. Queste Facoltà avrebbero dato risposta diversa l'una dall'altra e parecchie diverse da quella che avevano data la prima volta, se non fossero intervenuti gli stessi professori. D'altra parte, non bisogna esagerare nulla. Le Facoltà possono essere utilmente interrogate, ma le loro risposte non hanno lo stesso valore rispetto ad ogni qualità di domande. Le Facoltà in Italia non sono tutte costituite ad un modo; quelle in cui entrano i dottori aggregati, i quali si giovano dei molti esami, opineranno molto probabilmente intorno ad un sistema di esami assai diversamente da quello che farebbero delle Facoltà ove non entrassero che professori ordinari, e questi fossero obbligati a fare gli esami o gratuitamente o con compenso sproporzionato al tempo e alla fatica.

Si può star sicuri che in molte quistioni la risposta della Facoltà non ha ragione, se non nella costituzione di essa, secondo, che è composta di soli professori ordinari, o di professori ordinari e straordinari o di professori ordinari e dottori non insegnanti.

Una Facoltà la quale è interrogata sul numero degli insegnamenti, che cosa volete che vi risponda, se non ciò solo di aumentarglieli? Se le chiedete se un titolo di cattedra va abolito o due titoli confusi in un solo, non è necessario che essa vi proponga di tenerli divisi, se sono presenti i due professori che ne sono titolari? Alle Facoltà manca uno dei criteri principali della decisione, la spesa; che solo il Governo è atto a calcolare. Se le chiedete se un corso va dato in un anno anzichè in due, non è molto probabile che vi risponda in due, se per darlo in un anno vi bisognano sei ore di lezione per settimana, e per darlo in due, bastano tre? Non è lì presente il professore a cui una risposta dà un onere doppio dell'altra? Noi abbiamo un sistema nel quale il professore non ha di rimpetto a sè che il Governo, ed è spoglio di qualunque responsabilità, checchè egli faccia. Non esageriamo dunque nulla, e non c'immaginiamo che gli uomini, col diventare professori, cessino di essere uomini.

Per concludere, a me pare di aver mostrato molto chiaramente, che nella pubblicazione dei regolamenti non ho punto violato nessuna legge, nè oltrepassato il confine dei poteri che mi accordava la legge del 1875; ed ho usato di questi poteri colla maggiore moderazione, colla maggiore temperanza, ed aiutandomi di più consigli, che non ero dalla legge obbligato a chiedere; ed ho non solo interrogato e Facoltà e professori, ma interrogato anche troppo; e finalmente non mi sono risoluto se non quando mi è parso di avere nel mio spirito, nella mia mente

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

tutti quanti gli elementi utili dai quali una risoluzione potesse uscire.

E ora vediamo quale è stata questa risoluzione. *(L'oratore si riposa otto minuti.)*

Signori, oggi la Germania si cita molto, ma la Germania è tanto facile a citare, quanto è difficile a studiare. Non c'è che un solo paese più difficile a studiare di essa, ed è l'Inghilterra. La difficoltà dello studio dell'una e dell'altra è pressochè simile, ma, come dissi, minore in Germania. E la ragione sta in ciò che le istituzioni dei due paesi ritengono assai più dello sviluppo storico di quello che facciano le istituzioni di altri paesi. E se la Germania è più facile ad intendere, è perchè questo sviluppo storico, nell'ultima attuale forma delle sue istituzioni, già si manifesta ed appare meno di quello che faccia nelle istituzioni dell'Inghilterra. Ora, fra le istituzioni germaniche, l'Università è quella che più ritiene di antico, di storico; e perciò, se è difficile discorrere giusto di quello che un'istituzione tedesca sia, è più difficile ancora discorrere giusto di quello che sia un'Università tedesca.

Io vorrei anche qui mettere una specie di condizione di ammissione ad un discorso sopra questa materia, cioè a dire di aver letto un libro tedesco sopra questa materia, dappoichè la difficoltà è tanta, che nei libri scritti in altre lingue la rappresentazione dell'organismo germanico è fatta in genere imperfettamente...

Una voce al centro sinistro. Lo abbiamo veduto in Germania.

BONGHI. È difficile il vedere in Germania, quando non s'intende la lingua, e non vi si sta lungo tempo. Vi succede il caso del proverbio tedesco, che per i molti alberi non si vede il bosco.

Fra le altre inchieste che ho fatte, ne ho intrapresa una, la cui continuazione voglio raccomandare al mio successore, ed è questa.

Ho chiesto ai nostri studenti, che vanno a perfezionare i loro studi in Germania, una precisa notizia dell'organismo di quelle Università in ogni lor parte. In molti punti questa risposta è stata assai più chiara delle informazioni raccolte nei libri, dappoichè quei giovani, appena usciti delle Università nostre, ricevevano una molto spiccata e chiara impressione dell'organismo di quelle ove si trovavano, e che sentivano muoversi e vivere intorno ad essi.

Del rimanente un'Università può essere considerata sotto quattro punti di vista, sotto quattro aspetti: può essere considerata come istituto amministrativo, come istituto disciplinare, come istituto didattico, ed infine, come istituto conferente i gradi.

Or bene, vediamo in che maniera le Università germaniche differiscono dalle nostre, considerate

sotto i quattro aspetti accennati; dappoichè da questa analisi solamente si può ritrarre un concetto chiaro di quello che comunemente noi chiamiamo autonomia di Università e di Facoltà; da questa analisi solamente si potrà acquistare la persuasione che quando l'onorevole Baccelli dice che le nostre Università sono prototipi delle germaniche, dice il vero, se egli discorre delle Università del medioevo...

BACCELLI G. Precisamente!

BONGHI... le cui tracce sono tuttora visibili nelle Università germaniche, mentre nelle nostre sono scomparse del tutto; ed invece direbbe falso, se egli parla delle Università che il Governo italiano ha trovato nelle varie regioni d'Italia prima che il nuovo regno si costituisse.

Se alcuni ordini buoni e vitali delle nostre Università antiche ora si vanno riproducendo nelle Università italiane, è tutto opera ed effetto di questa presente rigenerazione d'Italia e del Governo italiano, il quale, così in questo, come in ogni altro suo atto, si è ispirato sempre ad un altissimo amore di libertà e di scienza.

Facciamo dunque questa analisi il più brevemente possibile.

Come istituto amministrativo, la Università germanica è considerata come un ente morale, una corporazione, la quale si amministra per se medesima con un bilancio proprio, distinto da quello dello Stato, nel quale esso non attinge che una parte maggiore o minore dell'entrata sua, secondo è maggiore o minore quello che gli viene da altra parte o dalla sostanza sua propria.

Ma badate: è un ente morale; quindi non solo è sotto tutela e non può alterare la forma della sua proprietà, accettare doni, alienare o disporre come gli pare, senza autorizzazione del Governo, ma questa sua amministrazione è sotto la vigilanza d'un ufficiale deputato dal Governo presso di essa, il curatore è talora fatto da questo stesso. Niente c'impedirebbe a noi di fare il medesimo, perchè le nostre Università non hanno perso il carattere di *ente morale*; e d'altra parte parecchie delle nostre hanno, oltre i fondi forniti dallo Stato ed iscritti nel bilancio del Ministero d'istruzione pubblica, fondi propri che amministrano da sè, e dei quali, per sovrappiù, non si è mai riusciti sinora a far loro rendere un conto preciso e regolare.

Quando, dunque, si parla dell'autonomia amministrativa dell'Università germanica, si fraintende ogni cosa, se s'intende dire con ciò che l'Università può fare quello che le piace della sua sostanza, e si dice giusto soltanto, se s'intende dire che la sua entrata è amministrata in un bilancio a parte dal

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

bilancio dello Stato. Però questo suo bilancio è soggetto a tutte le garanzie dell'amministrazione propria del denaro pubblico.

Nel bilancio prussiano si vedono per ciascuna Università distinte le entrate proprie dell'Università, da quelle che le provengono dallo Stato, e quelle entrate proprie distinte secondo le varie loro fonti ed i diversi loro usi; ma il tutto è soggetto al sindacato del Parlamento, che vota la somma di supplemento necessaria all'insieme dell'insegnamento superiore. L'amministrazione poi del bilancio universitario è tutta soggetta alla revisione e al sindacato della Corte dei conti.

Mi sono spiegato bene?

Voci. Sì! sì! È chiarissimo!

BONGHI. Niente ci vieterebbe d'introdurre nelle Università nostre una siffatta *autonomia* amministrativa, se così si vuole chiamarla; ed io mi ci sono accostato, ripristinando all'Università stessa il pagamento delle tasse. Però, per farlo, ci bisognerebbe mutare alcune parti sostanziali della legge di contabilità. Infine poi non, so se il vantaggio sarebbe grande, e in ultimo non si otterrebbe che un aumento di spesa amministrativa. Ciò che è certo è che noi ci dobbiamo risolvere o a ricostituire un bilancio proprio e distinto delle Università, o a forzare quelle tre o quattro che hanno tuttora rendite proprie, e le amministrano da sè, a versarle anche nell'erario pubblico.

Ora riguardiamo l'Università come istituto disciplinare. Deve essere l'Università un istituto disciplinare? Ecco, questa è una domanda cardinale sulla quale è necessario di fermarsi un momento.

Che cosa vuol dire? Vuol dire: l'Università deve essere un istituto di mera istruzione, o d'istruzione e di educazione insieme? Certo sarà istituto di educazione in una diversa forma, in una diversa misura, in un diverso modo da quello in cui è istituto d'educazione un istituto d'insegnamento secondario; ma deve esserlo in qualche parte anche minima, un'ombra di carattere educativo le deve rimanere oppur no?

Fino ad un certo punto nessuno nega che la disciplina in una Università sia necessaria. Un ordine le è pure essenziale, se essa deve compiere il suo ufficio. Ma, al di là di questo, deve l'Università esercitare, oltre l'influenza intellettuale sullo studente, propria di essa, anche un'influenza morale sopra di lui? Ed in che maniera?

Le maggiori Università inglesi sono soprattutto istituti di alta e squisita educazione; anzi in esse, l'ufficio dell'istruire coi professori e colle lezioni, a modo d'Università, era quasi scomparso negli ultimi tempi, fino a che il Parlamento non vi rivolgesse

la sua attenzione e non le richiamasse a reintegrarlo, era quasi scomparso davanti all'ufficio educativo. Ed l'educazione dei collegi delle Università riusciva e riesce compiutamente, poichè vi si educava ed educa nelle Università quella classe di forti uomini, che poi reggono il Governo e dirigono l'opinione nel loro paese. Invece, come istituti d'istruzione, queste stesse Università erano decadute affatto, o certo non erano comparabili colle migliori del continente.

Ora l'Università germanica vuol'essere un istituto disciplinare, un istituto educativo, o no? Sentite la risposta.

Prima di pubblicare i regolamenti, ho pregato un professore dell'Università di Roma, il professore Palma, di fare un lavoro sugli statuti delle Università germaniche, che io gli aveva procurato. Questo lavoro, il professore Palma lo fece da pari suo, e lo pubblicò in un volume che è il primo di una serie di studi di legislazione scolastica comparata, dei quali io aveva promossa la stampa. Non credo, però, che io sia riuscito nell'intento mio, cioè dire, a farlo leggere da quegli i quali volevano giudicare e parlare di simili materie.

Ora, io potrei citare da esso; ma preferisco, per maggiore autenticità, citare il testo di alcuni statuti delle Università germaniche. Sentite l'articolo primo dello statuto dell'Università di Halle, che è del 1854. È così concepito: « Il primo ed immediato fine dell'Università è di continuare la generale e particolare coltura scientifica dei giovani debitamente preparati mediante lezioni ed altri esercizi accademici, ed abilitarli ad entrare nei diversi rami dell'alto servizio dello Stato e della Chiesa, come ad ogni altra professione, cui sia necessaria, utile una più alta educazione scientifica. È quindi dovere principale di tutti gli insegnanti che essi, per il conseguimento di questo fine, non solo coltivino ed arricchiscano mediante lezioni orali e scritti la dottrina commessa alla loro particolare cura, e diano prova di una salutare operosità, nel campo del sapere complessivo che forma l'essenza di una Università, ma altresì si *adoperino ad esercitare una benefica influenza sulla formazione dei costumi e del carattere della gioventù.* »

Questo concetto, morale insieme e intellettuale, è custodito, informa tutto l'organismo disciplinare delle Università. E perciò sono rigorose e grandi le attribuzioni delle autorità universitarie, e ordinate al fine di mantenere la gioventù non solo nel rispetto delle disposizioni concernenti l'insegnamento, ma nel rispetto di tutte quante quelle disposizioni che creano nella gioventù dell'Università un consorzio aggradevole, morale, benefico, e le pene disciplinari che queste Università possono infliggere,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

sono molto maggiori e molto più severe delle nostre. Chi vuole persuadersene, legga solo la legge disciplinare per gli studenti dell'Università di Lipsia del 1870, pubblicata in calce allo scritto citato più su.

Noi non abbiamo, per citare una cosa sola, la più terribile, la più efficace delle pene germaniche, la relegazione dall'Università e da tutte le Università dello Stato; presso di noi la pena più grave è l'esclusione temporanea dall'Università, e ne abbiamo anche talune ridicole, come, per esempio, l'interdizione temporaria di uno o più corsi.

Ma ciò che importa osservare è che quest'autorità disciplinare, più forte per le pene delle quali può far uso, è anche più forte per il modo col quale è costituita. Presso di noi, essa è esercitata dal preside, dal rettore, dalle Facoltà, che non l'esercitano punto. Nell'Università germanica, è costituito un proprio tribunale, il quale estende la sua azione sulla condotta degli studenti anche fuori delle Università, e, da quella di Strasburgo in fuori, ha giurisdizione speciale in alcune delle quistioni, anche di diritto civile, che li concernono. Questo tribunale è diversamente costituito, e dove è unico il magistrato e nominato dal Governo, e l'autorità della disciplina è divisa, secondo i casi, tra lui ed il rettore; dove invece è formato da una Commissione di tre professori nella quale il rettore entra, ma di cui è membro principale il sindaco, nominato nella Facoltà giuridica dall'assemblea dei professori, e che ha speciali compensi per l'ufficio che esercita.

E si badi, che dappertutto l'azione di questo tribunale s'estende non solo alla punizione delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti dell'Università, dentro di questa, ma bensì ancora a tutte quelle azioni degli studenti che mettono a repentaglio la moralità, l'onore e l'avvenire della vita accademica, o macchiano l'onore dei compagni.

Adunque l'Università germanica è un istituto disciplinare ed educativo, assai più spiccato e più fortemente costituito del nostro; e nell'esercizio dell'autorità disciplinare è meno autonomo, che non l'Università italiana; e le Facoltà, in quanto tali, non v'hanno nessuna parte; il che mi pare molto ragionevole e savio.

Passiamo ora a considerare l'Università come istituto didattico.

In questo rispetto l'Università germanica è veramente autonoma; assai più autonoma, che la nostra non sia. Ma è bene intendere come, e tenerne innanzi alla mente il preciso significato. L'Università germanica, che è una corporazione dotata di sostanze proprie e sussidiata dal Governo, ha in corrispettivo di questa sua costituzione, l'obbligo di

dare tutti gl'insegnamenti necessari perchè lo studente possa compiere il suo studio in un tempo determinato; e questi insegnamenti deve dargli non contando sui privati docenti, ma solo sui suoi professori ordinari e straordinari.

Questo stesso obbligo, che l'Università ha verso lo Stato, la Facoltà l'ha verso l'Università; nè ha scusa: quali e quanti i suoi professori siano in ciascun anno, essi devono ripartire tra loro le materie d'insegnamento, ed insegnarle tutte. Non può, non deve, come presso di noi, aspettare oziosamente che arrivi mandato dal Governo qualcuno *incaricato* dell'insegnamento, a cui sia venuto meno il professore; no, uno dei suoi professori deve nel Consiglio di Facoltà assumere l'*incarico*, per usare la parola nostra, a dare il corso che manchi; il che non è difficile ottenere, poichè lì al corso non mancherà la retribuzione, cioè dire, la tassa pagata dallo studente.

I professori, o quattro, o cinque, o dieci che siano devono compiere l'ufficio della Facoltà in tutto e per tutto, siano poche o molte le ore di tempo che sono così forzati d'occupare a questo fine, debbano anche impiegarsi tutto il giorno. E perchè, appunto, non sia tentato o distratto dall'ufficio dell'insegnare che può diventare così grave, il professore non può, per disposizione esplicita in molti statuti, accettare nessun altro ufficio, non connesso con quello che gli è proprio, senza particolare licenza del ministro d'istruzione pubblica.

Ora che diritti ha la Facoltà dirimpetto a questo obbligo? Quando essa crede, dice lo statuto di Halle (articolo 27), che le manchino per dare un insegnamento compiuto maestri ed istituti, ha diritto di fare rappresentanze e proposte al Governo (*Vorstellungen und Vorschläge*), a riparo di siffatte mancanze. Son quasi le stesse parole dell'articolo 161 della legge del 1859, e per l'appunto le stesse del paragrafo 4 dell'articolo 54 del regolamento generale del 1875. Il diritto di proposta s'estende persino all'indicazione delle persone da nominare a professore? Nello statuto di Halle non è detto esplicitamente; ma in altri è detto: e l'uso delle Università germaniche in questo punto è molto vario. S'intende che si tratta del diritto di proporre, di un parere consultivo; non del diritto di nominare o della decisione, che spettano sempre al Governo.

Giova o non giova accordare alle Facoltà questo diritto? È una questione sulla quale oggi in Italia si insiste molto, e se ne discute anche fuori: ed è necessario fermarvisi un momento. In quelle Università presso le quali è attribuito alle Facoltà in Germania questo diritto, la proposta è fatta per terna. Il Governo può respingerla tutta, e non aspet-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

tarla oltre un certo tempo. Suole, però, nei più dei casi scegliere il primo; e certo, la scelta fuori della terna gli riesce molto difficile.

Ad ogni modo, è utile o dannoso l'esercizio di questo diritto? Io vi dirò schiettamente quale sia la conclusione alla quale sono venuto dietro lo studio storico dei suoi effetti.

Un egregio storico inglese, dei cui saggi sull'istruzione superiore consiglieri la lettura a tutti quelli che vogliono discorrere di questa materia, l'Hamilton conchiude un suo ragionamento su questo punto colle seguenti parole: « Il soggetto del patronato accademico è stato naturalmente discusso in Germania, dove l'educazione in generale ha attirato maggiore attenzione, che non in tutto il resto del mondo insieme; e dove, in ispecie, i meriti di ogni possibile modo di scelta dei professori sono stati saggiati da una variata esperienza. Non tutti vi sono dello stesso parere. Ogni autorità sostiene la convenienza di concentrare il patronato accademico in un corpo estra-accademico, piccolo, intelligente e responsabile; e noi sfidiamo chi si sia a citare una sola opinione moderna in favore della distribuzione del patronato tra un numeroso corpo di elettori, e molto meno in favore del lasciarlo, in qualunque circostanza, modificazione o grado, sotto la influenza del collegio dei professori: *far less of leaving it in any circumstances, modification or degree, under the influence of the professorial college.*

L'Hamilton cita, a prova della sua conclusione, il parere di tre uomini di prima riga, il Michaelis, il Meiners e lo Schleiermacher.

Il Billroth, in un suo eccellente libro sull'ordinamento delle Facoltà di medicina, tratta anche a lungo e minutamente questa questione: e dopo aver raccolte tutte le informazioni rispetto ai diversi modi con cui i professori sono nominati nelle diverse Università di Germania, di Svizzera e di Russia (e si badi che i Governi più democratici sono in questo punto verso le Università loro meno larghi), non riesce a risolversi che il diritto di proposta delle Facoltà sia dappertutto ed interamente utile; e mostra inclinare ad un'opinione non diversa da quella dell'Hamilton, cioè dire, che la proposta sia di solito fatta meglio da persone estranee al corpo accademico, ma le quali stieno e si tengano in continua e fiduciosa comunicazione con questo.

E questo era il metodo antico tenuto dalle Università italiane, in cui la proposta dei professori non apparteneva alla Facoltà, ma bensì ai *moderatores* delle singole Università, cioè a dire a quegli illustri patrizi, a quegli illustri uomini ai quali i Governi di Venezia, di Milano, di Firenze commet-

tevano la cura, la vigilanza, la direzione suprema di tutto l'istituto universitario.

Pure, non ostante questi pareri, non si può forse negare, che questo diritto di proposta, tuttora mantenuto in Germania ad alcune Università, vi sia stato in più casi esercitato utilmente. Ebbene, quando l'esercizio ne suole essere utile, e quando invece accompagnato da gravissimo danno? È esercitato utilmente quando lo spirito della scienza è molto vivo nell'Università, quando una corrente scientifica è così forte, così gagliarda che spazza via, per dir così, tutte le sozzure degli interessi, degli intrighi che l'attraversino. Però da questo stimolo degli interessi e degli intrighi veruna compagnia di persone per quanto alte ed egregie siano, è libera affatto; ed una compagnia di professori meno forse di qualunque altra. Quando lo spirito è vigile e vigoroso, allora tutti questi stimoli, son per dire, corporei si tacciono; ma quando invece succede il contrario, allora accade come ai tempi scorsi nell'Università di Bologna dove i dottori di collegio finirono col circoscrivere il diritto di parteciparvi alle loro proprie famiglie; accade come in alcune Università d'Inghilterra, dove il diritto di nominare i professori si era convertito in quello di non nominarli, e di distruggere l'Università affatto riducendola nei collegi; ovvero come in un'altra Università forestiera dove il diritto di nominare i professori, si era risoluto in quello di accumulare gli stipendi dei posti vacanti sui professori che sopravvivevano.

La legge nostra vuole in genere il concorso; e solo in casi di merito molto eccezionale, dà al ministro facoltà di nomina senza concorso.

Certo, anche questo sistema ha i suoi inconvenienti; ma può riuscire a bene anche in quegli intervalli pur troppo più lunghi, nei quali la scienza si arresta, e lo spirito scientifico e di ricerca, per dir così, si assonna. Allora manca alle Facoltà la spinta a elegger bene; e in cotesti periodi non brevi, nè rari, l'attribuzione di proposta data alle Facoltà non sarebbe se non un mezzo di fare ancora degenerare e decadere gl'istituti dello Stato.

Ed ora sarebbe utile l'accordare questo diritto di proposta alle Università italiane, giacchè oggi nè per legge, nè per regolamento l'hanno? Io dirò schiettamente il mio parere. Alcune delle Facoltà nostre sarebbero in grado di fare proposte buone, altre ne farebbero di assai mediocri. Dalle proposte di alcune verrebbe beneficio all'insegnamento; dalle proposte di altre verrebbe danno. Nè ciò si afferma senza poterlo provare.

Del resto, l'onorevole Coppino, in un regolamento sul Consiglio superiore, aveva fatto in questa via quanto era possibile di fare colla legge attuale. In

quei casi di meriti molto superiori, nei quali il ministro può nominare senza concorso, egli aveva stabilito, che le Facoltà dovessero essere interrogate, se avessero nessuno a proporre, e questa loro proposta, poi, vagliata dal Consiglio superiore.

Ebbene, questo diritto non è stato punto usato dalle Facoltà. Invece ne è stato usato un altro da alcune; quello di premere sul ministro dell'istruzione pubblica perchè i candidati riusciti vittoriosi nei concorsi non fossero i prescelti; e si preferisse loro un candidato che aveva bensì avuto il secondo o terzo posto, ma era del luogo e godeva di maggior favore tra i colleghi futuri. E ne è stato usato anche un altro, quello di moltiplicare le nomine d'incaricati a tal punto che io ho trovato, quando sono venuto al Ministero, 210 incaricati nelle Università nostre, privi in buona parte dei titoli necessari ad essere, non che altro, insegnanti privati. Io posso dunque concludere che il diritto della proposta dei professori ordinari o straordinari non è dalle Facoltà molto desiderato, e non sarebbe in genere esercitato oggi in Italia con utilità dell'insegnamento. Del resto, esso non appartiene loro affatto per legge; e coloro i quali invocano la legge in questo caso, devono essersela dimenticata o non averla letta mai.

Concludiamo questo capitolo. L'Università germanica come istituto didattico, è più autonoma che non l'Università italiana; ma quest'autonomia vuol dire obblighi che, nella sua condizione attuale, l'Università italiana non sarebbe in grado di assumersi.

Resta un altro aspetto dell'Università, quello d'istituto conferente i gradi. In questo rispetto l'Università germanica è in realtà molto meno autonoma che non sia la nostra.

Il Governo germanico ha scelta una via indiretta per riuscire al fine di spogliare le Università di ciò che vi era di sostanziale nel diritto di collazione dei gradi; ha lasciato che continuassero a conferirli secondo le antiche consuetudini; ma ha distinto tra il grado accademico e l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e quest'ultima, che dava a quello tutto il suo valore, ha voluto che si conseguisse mediante un esame fatto, con norme stabilite dallo Stato, davanti a Commissioni nominate da esso, in luoghi a ciò destinati. E dove, come nelle Università austriache, il grado conferisce ancora l'abilitazione, l'esame di dottorato non è fatto senza il sindacato e l'intervento d'un ufficiale del Governo.

L'Università germanica, adunque, continua a conferire i gradi, ma i gradi non sono più lo stesso di prima, e si può essere medico senza essere dottore in medicina; e chi ha conseguito il dottorato in medicina, non è medico per ciò solo. Se questo si-

stema sia buono o cattivo, non m'importa qui dire; ciò che importa è osservare che, anche negli esami che si continuano a dare presso le Università, queste non possono, per arbitrio loro, introdurre mutazioni circa i modi nei quali sono fatti.

Quando il *tentamen philosophicum*, sostenuto dopo il secondo anno di studio medico presso le Facoltà mediche in Germania, fu mutato nell'ottobre del 1861 in un *tentamen physicum*, la mutazione fu fatta per consenso delle Facoltà o per loro propria decisione, ma per effetto di una legge (dico male legge, in Prussia non v'ha ancora legge sull'istruzione superiore), ma per ordinanza ministeriale.

Notate: l'attestato veramente utile, necessario è dato dallo Stato, da Commissioni sue, nei luoghi determinati da esso; e non ostante, l'esame dell'Università deve essere dato, secondo regolamenti, prescrizioni, decreti emanati dal Governo. Certo, le Facoltà hanno suggerito prima le mutazioni o sono state interrogate sopra di esse; ma le mutazioni le sancisce il ministro. E pur troppo succede in Germania ciò che vediamo in Italia; cioè dire, che i professori appena fatte le mutazioni suggerite da loro stessi, se ne lagnano. Ho letto un lungo lamento di quello stesso ministro Bethmann-Hollweg, che aveva introdotto il *tentamen physicum*, solo un anno dopo che ciò era stato fatto. Egli procura in una lunga circolare di persuadere le Facoltà che si era fatto bene, che si era fatto dopo sentito il parere di tutti quegli i quali avevano diritto e competenza a darne uno. Come mai, dice il ministro, si deve procedere con voi? Vi ho interrogato prima, ho fatto come avete mostrato d'intenderla, come mi avete consigliato, suggerito; in che maniera posso ora tornare indietro? Dopo avere variato il *tentamen philosophicum*, perchè non vi pareva un acconcio preliminarmente degli studenti di medicina, in che maniera ripristinare l'esame sulle materie che sono state cancellate, o cancellarlo su quelle che sono state surrogate? Lo vedete: tutto il mondo è paese.

Così noi abbiamo analizzata brevemente l'Università germanica e comparata alla nostra. L'Università in Germania è un ente amministrativo a sè, sotto la tutela del Governo, è un istituto disciplinare ed educativo molto più vigorosamente ordinato che non sia l'Università nostra; è un istituto didattico autonomo, ma soggetto a molte gravi responsabilità ed obblighi; infine è un istituto conferente, bensì, gradi, ma privati della maggiore loro efficacia, e che dà esami, se non che, non secondo norme stabilite da essa stessa, ma dal Governo. E perchè voi sentiate tutta quanta l'autorità che il

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

ministro esercita sopra di esse, voglio dirvi con un articolo di uno dei loro statuti, quanta sia e sin dove si estenda.

Lo statuto di Halle, dopo avere definito le Università una corporazione sotto la tutela immediata del ministro della pubblica istruzione e del curatore nominato da lui, aggiunge all'articolo 8: « che al ministro appartiene di curare il mantenimento e promuovere la prosperità dell'Università, e custodirne l'ordine interno ed esterno, onde ha il diritto di emettere tutti gli ordini, regolamenti, istruzioni, prescrizioni ed altre disposizioni necessarie a quello scopo.

« L'organo del ministro per l'adempimento di questi uffici è il curatore dell'Università (un organo, badate, assai vicino al corpo di musica, non lontano). (ilarità) Ora a questo curatore appartiene la vigilanza immediata sull'Università, l'immediata direzione della sua amministrazione economica e di cassa; la difesa dei suoi diritti, e la rappresentanza di essi avanti ai tribunali, insomma tutto ciò che serve internamente ed esternamente al suo bene. Egli è quello che trasmette al ministro i rapporti e le rimostranze del Senato, delle Facoltà e dei singoli professori, maestri e impiegati dell'Università. I gravami contro i curatori devono essere trasmessi direttamente al ministro. » Non è poca, quindi, l'autorità del ministro e dell'ufficiale che lo rappresenta immediatamente presso l'istituto.

Mi pare che oramai sarà possibile di parlare con maggior precisione dell'autonomia dell'Università germanica, dell'assoluta libertà sua; e si offrirà quindi innanzi ai nostri occhi, quando se ne parla, non una fantasma, ma una realtà viva e vera. Guardiamo ora se di questa realtà viva e vera, la quale ci si è detto essere l'ectipo dell'antica Università italiana, io ho mantenuto alcuni tratti, i tratti migliori, nei miei regolamenti.

Il regolamento generale ha trovato in questa discussione poche obiezioni. Io desidererei rispondere anche a queste poche; desidererei mostrare come appunto quelle sue disposizioni che sono citate per enormi e contrarie alla legge, trovano in questa la loro ragione e il loro fondamento. Accennerò solo; e sarò assai breve.

Quale è il dovere e la funzione che la legge del 1859 attribuisce al rettore rispetto alla scolaresca? Vigila il rettore (essa dice nell'articolo 153) sopra tutta la scolaresca; chiede ai presidi delle rispettive Facoltà ed ai membri del corpo accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all'ordine dei loro studi ed alla loro diligenza.

Ebbene, le disposizioni del regolamento generale in questa parte non sono se non il riverbero del

principio così espresso dalla legge. Esse non fanno se non determinare i modi con cui questi progressi possono essere accertati, l'ordine saputo e mantenuto, e la diligenza attestata.

Mi si censurava che una disposizione del regolamento mettesse troppo i corsi dei docenti privati nell'arbitrio del ministro. Lasciamo stare che l'articolo era citato a sproposito. E si citava la Germania.

Sarebbe una lunga e bella discussione quella dei docenti privati. In Germania i docenti privati si lagnano di essere affatto soggetti alle Facoltà dell'Università, affatto nelle mani dei professori ordinari; in Germania i docenti privati non sono quali ce li immaginiamo, cioè a dire insegnanti destinati a fare la gara ai professori ufficiali. Un docente privato che facesse la gara ad un professore ordinario, starebbe assai male. Soprattutto quando e dove le proposte dei professori sieno fatte dalla Facoltà, la sola speranza di carriera del docente privato consiste nell'andare ben d'accordo coi professori ordinari della Facoltà in cui insegna. Il docente privato che per due semestri non ha fatto lezione, perde il suo diritto di abilitazione, e deve essere rinnovato. In Germania il docente privato se per poco disordina od esorbita, può, dove colla proposta delle Facoltà, dove senza, essere sospeso dal Curatore. Ma lasciamo stare, che sarei troppo lungo.

Non ricordate la Germania, quando volete esempi di ordinamenti poco severi, quando volete esempi di ordinamenti molli e fiacchi. La Germania non è paese da questo; essa è un paese da ordinamenti molto saldi, severi, vigorosi, da ordinamenti che sono capaci colla disciplina fatta sentire sino ad una certa età di creare uomini i quali poi diventino adatti non solo a molta tenacità di lavoro e fermezza di proponimento, ma di governare il paese proprio, e d'impadronirsi, ove occorra, dell'altrui. (Si ride)

Veniamo alla legge nostra. Ecco come ne è formulato l'articolo 103:

« I corsi degli insegnanti a titolo privato non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio superiore, sentiti gli insegnanti, del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dell'articolo 102. »

Ed ecco ora l'articolo 111 che lo precede:

« I richiami che potessero levarsi contro gli insegnanti ufficiali che non sono membri del Corpo accademico, o contro gli insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al ministro il quale, sentito il Consiglio superiore, prenderà i provvedimenti opportuni. »

A cui segue l'articolo 112:

« In ogni evento però il ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini. In caso di urgenza questa stessa facoltà apparterrà al rettore dell'Università nella città in cui esso si trova od al regio provveditore se in altre città. »

Anche al regio provveditore, notate. Ed il ministro, in somma, è quello che risolve; il ministro del quale molti oratori discorrono come se fosse la Befana, e come se in qualunque ordinamento umano si potesse fare a meno d'uno, il quale in fine dice l'ultima parola. E pure questi oratori sono gli stessi che cumulano sopra il ministro ogni responsabilità, volendo che quegli nello stesso tempo vi guarentisca che tutto vada bene e non possa far nulla.

Voi lo vedete adunque; le disposizioni del regolamento generale che sono state particolarmente attaccate, sono tutte la riproduzione degli articoli precisi e determinati della legge del 1859.

Senza perdere, quindi, maggior tempo dietro a queste particolari obiezioni, dirò brevemente quale sia stato lo spirito da cui è animato tutto il mio regolamento generale.

Io credo che l'ordinamento universitario italiano pecchi in due punti principali: i professori non sono in un sufficiente contatto e consorzio cogli studenti, e quindi non esercitano sopra di essi nessuna vera efficacia morale, nessuna vera autorità, quella vera autorità la quale non si ottiene, anzi si perde col soggettare la propria parola al piacere ed alla lusinga dello studente, a fine di assicurarsi quegli applausi assai facili dei quali gli studenti stessi sono i primi a misurare il valore (*Benissimo!*), ma bensì coll'elevargli al rispetto della scienza ed al sentimento della dignità e dell'avvenire del loro paese.

Questo consorzio a me pare in Italia diventato assai più scarso che non sia ormai in ogni paese del mondo.

Io non credo che l'ufficio del professore sia (e i migliori professori non lo credono di certo neanche essi, e lo mostrano), che l'ufficio del professore consista tutto nella sola lezione, nell'arrivare al più, per essere esemplari, nel preciso momento che l'orario indica, salire sulla cattedra, recitare la lezione, rimettersi il cappello o andare via.

Io credo invece che il professore debba convivere collo studente per assai più lungo tempo che non sia quello della lezione, e procurare di affiatarlo seco e di affiatarci con lui, e giovarlo, aiutarlo, con ogni maniera di consiglio, nei suoi studi e nella sua vita.

E questo è uno dei due difetti principali dell'in-

segnamento nostro, difetto che ne scema l'efficacia morale. C'è un altro difetto, e questo invece scema il valore e l'efficacia dell'istruzione. Certo non parlo di tutti nè di tutte le scuole; in alcune di queste la introduzione dei metodi sperimentali ha migliorato necessariamente la condizione delle cose. Pure, in genere, esiste ed è generale il difetto che l'ufficio di insegnare è ormai troppo ridotto alla lezione sola. L'onorevole Spantigati mi ha citato... (la mia stella polare la guardo di tratto in tratto per ripigliare il corso delle mie argomentazioni. (*Harità*))

L'onorevole Spantigati mi ha citato con molto onore e con giusta lode il regolamento della Facoltà giuridica del 1846 in Piemonte. Vedremo, se la Camera me lo permette, se era giusto il citarmelo ad esempio per le qualità e il numero degli insegnamenti; ma c'è una parte in cui quel decreto va certamente citato ad esempio non tanto a me, che ho procurato di riprodurlo, quanto a lui stesso, che non se n'è avvisto. Diffatti in quel decreto è ben ordinato che il dovere del professore non cessa colla lezione, ed è parte egualmente necessaria dell'insegnamento il colloquio del professore collo studente e l'esercitazione scritta.

Nelle nostre antiche Università, come ora nelle migliori delle straniere, erano parecchi i mezzi reputati necessari ad un insegnamento efficace. Quello stesso autore inglese che io citava poco fa, ne enumera sette: 1° l'esame, 2° la disputa, 3° la ripetizione, 4° la composizione scritta, 5° l'insegnare per fine d'imparare, 6° la conversazione cogli studenti e l'interrogazione di essi, 7° lo studio sociale. Questi erano i vecchi mezzi d'insegnamento universitario, e sono tuttora rimasti, dove s'insegna bene. In Germania, nelle Università grandi, sono i docenti privati quelli che fanno l'ufficio di chiamare il giovine a rendere conto a se medesimo ed agli altri di quello che ha imparato. Se non si fa questo, l'insegnamento è un giuoco notturno al quale il giovane assiste in dormiveglia, per svegliarsi il giorno dell'esame e cavarsene il meglio che può.

Ebbene, nelle grandi Università germaniche, io diceva, sono i privati docenti quelli che danno questo insegnamento suppletorio, col nome di *conversatoria, disputatoria, practica, privatissimo*; e nelle Università piccole sono i professori stessi. Ed in genere non v'ha guari professore in Germania che, oltre al suo corso privato dalla cattedra, non ne dia uno privatissimo di esercitazioni e disputazioni. E ve lo mostrerò partitamente, parlando delle Facoltà nelle quali credo che l'insegnamento sia forse un po' più disordinato che nelle altre, le legali.

SPANTIGATI. Pur troppo è vero!

BONGHI. Meno male che in una cosa mi trovo d'ac-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

cordo con l'onorevole Spantigati, il quale può avere avuto in ciò una esperienza personale.

Ora dunque questi erano, secondo la mia idea, i due difetti principali dell'ordinamento e dell'insegnamento universitario. Ora, a questi due difetti principali, se voi lo leggete con un po' d'attenzione, vedrete che ha cercato di riparare il regolamento generale. Ha cercato di riparare al primo difetto, avvicinando il professore allo studente più che prima non fosse, obbligando quello ad attestare regolarmente della diligenza e del profitto di questo, e così a rendersene certo durante l'anno o in fine dell'anno mediante un colloquio con lui. Giovano allo stesso fine le associazioni per fine di scienza fra gli studenti, agevolate, non che permesse, alle quali i professori possono prendere parte; il diritto della Commissione esaminatrice di assegnare il tempo alla ripetizione dell'esame, e l'obbligo del voto palese.

Il voto segreto degli esaminatori mi pare l'avviamento ad una gravissima corruzione nell'animo del giovane. Non è rarissimo il caso che ciascuno dei professori il quale ha avuto parte ad un esame in cui il giovane è stato riprovato, gli dica che, quanto a lui, egli l'ha approvato, e se è stato rigettato, ne ha altri la colpa.

Il voto palese mi è parso un gran mezzo di riuscire a restaurare l'autorità del professore avanti allo studente.

Insomma se voi leggete quel regolamento in ogni sua disposizione appartenente a questo punto, voi vi troverete uno sforzo continuo del restaurare il consorzio del professore collo studente, e con ciò l'autorità morale del professore sopra di lui.

D'altra parte, poi, ho voluto anche migliorare, e moltiplicare i metodi e i mezzi d'insegnamento. E ciò ho fatto prescrivendo, che l'insegnamento deve essere dato non solo mediante lezioni, ma anche con conferenze, e istituendo le scuole di magistero non solo nelle Facoltà di scienze e di lettere, ma quasi per ciascuno insegnamento, quando il professore lo voglia. In Germania è quasi quotidiano il caso di un'ordinanza ministeriale che istituisce un seminario, o come noi potremmo dire, una scuola di magistero per le sue discipline. Non è obbligatorio per gli studenti il parteciparvi; ma quelli che vogliono, possono attingervi un'istruzione più fondata, precisa, mediante una esercitazione scritta ed orale.

Nascono dallo stesso concetto le disposizioni concernenti le associazioni degli studenti. Nel regolamento del 1868 non era fatta parola di associazioni nell'Università; e le adunanze tra gli studenti per determinati affari scolastici non erano permesse,

che, dietro la licenza avuta dal rettore, tra gli studenti delle stesse Facoltà.

Ebbene ho seguito un altro criterio; ho creduto che dovesse essere permesso agli studenti di ogni Facoltà di associarsi insieme a fini di studio o di beneficenza; anzi alle associazioni di studenti per un fine speciale di studio debbono, secondo me, darsi agevolanze ed accordarsi aiuti dal Ministero d'istruzione pubblica.

Nei pochi mesi in cui l'ho potuto, ho sussidiato già due associazioni di studenti, l'una in Napoli per gli studi di matematiche, l'altra in Roma per gli studi della storia del rinascimento. Se si vogliono associare, mi pareva, per oggetti particolari di studio, non solo deve essere lecito, ma vi devono essere aiutati. Ed anche l'associazione per un fine generale di coltura, di discussione teorica, mi è parsa utile, e non solo l'ho autorizzata, ma agevolata.

Anzichè distornare gli studenti d'una Facoltà dall'associarsi con quelli delle altre per questo fine, mi pare desiderabile, che si uniscano insieme gli studenti di Facoltà diverse, affinchè la mente dei giovani si coltivi, e pure studiando, ciascuno, la disciplina sua, sappia, senta le ansiose questioni, i difficili dubbi, che agitano le discipline studiate dagli altri. Solo le discussioni devono rimanere scientifiche e teoriche, e non discendere a disputazioni intorno agli atti dell'autorità universitaria o di professori, e promuoverne il discredito e la disobbedienza.

Quanto alle associazioni che non hanno fine speciale di studio, o generale di coltura, non le ho impedito nè permesse; esse non sono associazioni universitarie di studenti e vanno soggette al diritto comune. Però quando gli studenti vi prendano parte, e se ne fanno evidentemente eccitare e promuovere turbamenti e disordini nella vita universitaria, allora il regolamento del 1868, come quello del 1875, vuole che possano essere disciplinarmente puniti.

Questo complesso di disposizioni sull'associazione degli studenti mi pare adatto ad invogliarli di quelle associazioni che sono feconde ed utili, dirette al loro miglioramento intellettuale e morale ed a sviarli invece dalle associazioni torbide e profondamente nocive.

Ciò non si otterrebbe se non fossero soggetti a pene disciplinari per la partecipazione ad associazioni estranee all'Università, quando appare dai loro atti che attingono in quelle uno spirito contrario all'ordine e all'onore di questa. Sul quale punto, del resto, io non ho fatto che mantenere il provvedimento che c'era nel regolamento anteriore. Non si possono pensare disposizioni più eque e liberali ri-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

spetto alle associazioni degli studenti; e quegli ai quali non paressero tali e che si facessero tentare a citare anche qui, a caso, le Università germaniche, sarà bene che leggano i due seguenti paragrafi del recente statuto degli studenti di Lipsia:

« § 62. Agli studenti sono vietate:

« a) Le associazioni, le quali si occupano di affari pubblici, come a dire di politica, di religione, delle istituzioni sociali, ecclesiastiche o scolastiche, degli affari comunali, del commercio, dei mestieri, ovvero che riguardano il miglioramento di alcuni esercizi della vita, come, ad esempio, le associazioni ginnastiche, e simili;

« b) Le associazioni che hanno per scopo di commettere o provocare violazioni di leggi od azioni immorali;

« c) Gli studenti non possono far parte o anche solo intervenire alle società di cui è parola nei comma a e b, le quali siano strette fra altre persone;

« d) Oltre alle associazioni, sono vietate anche le riunioni in cui sono discussi affari pubblici;

« e) il cui scopo sia di commettere, provocare, adusare a violazioni di legge ed azioni immorali.

« Le società degli studenti dette nei comma a e b, se per caso ve ne esistono, debbono sciogliersi. »

Ed ora sentite la sanzione del § 75:

« La partecipazione alle società o riunioni proibite secondo il § 62 è punita secondo questi gradi:

« 1° I fondatori di una società proibita e tutti coloro che inducono o hanno cercato d'indurre gli altri a parteciparvi, non possono mai essere puniti col solo carcere, ma in ogni caso col *Consilium abeundi*, o secondo le circostanze, colla relegazione;

« 2° Gli altri che prendon parte a queste riunioni sono puniti col carcere di primo grado, e nel caso di recidiva, o quando vi siano altre cause aggravanti, con la minaccia del *Consilium abeundi*, o col *Consilium abeundi* stesso, o infine in casi di maggiore gravità con la relegazione. »

E lo statuto, s'intende, non è firmato dal ministro, ma dal rettore, e preceduto e seguito da due bei sermoncini in latino.

Io lo ripeto; state sicuri che una disciplina ferma della scolaresca, una disciplina ispirata a molto amore per essi, a molto rispetto del loro avvenire, ma senza indulgenze, le quali sono, non solo nocive ad essi stessi, ma abbassano nel loro spirito tutto quanto il carattere dell'autorità universitaria e dello Stato, una disciplina siffatta, dico, è l'unico mezzo perchè voi abbiate poi una gioventù intellettualmente e veramente gagliarda e forte. (Benissimo! Bravo! a destra)

(L'oratore si mostra stanco.)

Voci a destra. Si riposi!

PRESIDENTE. Vuol riposare?

BONGHI. Io ho occupata l'attenzione della Camera assai lungo tempo, e se devo rispondere a tutte le obiezioni che sono state fatte, ed esprimere intero il mio concetto, io vedo, con grandissimo mio rinascimento, che dovrò parlare forse altrettanto ancora. (Oh! oh! a sinistra — Parli! parli! a destra)

Quanto a me sono affatto indifferente.

Voci. Oh! oh!

BONGHI. Quanto a me sono affatto indifferente di parlare o no. Dappoichè, come la Camera intende, se a me piace di dire quello che io penso, soprattutto quando sono provocato a farlo, mi duole d'altra parte l'affaticarmi così.

Quindi io lascio alla Camera il decidere se ho da continuare domani, oppure se si contenta di quella parte di risposta che ho dato sinora.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Allora durerà dieci giorni questa discussione. È un'accademia, non una Camera.

L'onorevole Spantigati ha chiesto di parlare.

Ha facoltà di parlare.

SPANTIGATI. Nel cominciare il suo discorso, l'onorevole mio amico Bonghi ha voluto pigliare la precauzione di esorcizzare tutti gli spiriti maligni che si fossero per avventura, secondo il concetto suo, potuti formare intorno a cotesta questione. (*ilarità*)

Egli ha avuto, a parer mio, gran torto; imperocchè intorno a questioni di questa fatta non vi può essere in questa Camera altrimenti dissidio che intorno ai metodi di raggiungere il medesimo intento. E poi quando si è a discutere di cose fatte riguardo alla pubblica istruzione dall'onorevole Bonghi, la prima guarentia che il paese ha di cose indirizzate a buon fine, è quella della responsabilità che l'onorevole Bonghi ha dinanzi al paese della propria riputazione scientifica e letteraria.

Nel qual riguardo anzi io voglio qui riparare ad una omissione che ho fatta nel mio discorso di ieri l'altro, nel quale dimenticai, quello che era proposito mio, di dare pubblica all'onorevole Coppino quella schietta e franca lode, che in privato gli aveva data già, dell'aver voluto la sua amministrazione inaugurare, richiamando a sedere nei Consigli della pubblica istruzione l'onorevole predecessore suo. Il quale se apporterà nel consigliare tanta prudenza, quanta ebbe, direi quasi, violenza nell'operare, io sono convinto che egli riuscirà al successore suo efficacissimo cooperatore.

E se, come è convincimento mio, delle cose deliberate e fatte dall'onorevole Bonghi, dovranno essere le più sostanziali, come di ragione, rivedute ed

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

emendate, potranno pure parecchie rimanere salde, le quali facilmente e volentieri ravviso e confesso utili, anzi eccellenti; e potrà avvenire di qui, che debba l'onorevole Bonghi almeno una volta convincersi dell'eccellenza dell'insegnamento che può essere ed è nel verso:

. . . et quod nunc ratio est, impetus ante fuit.

Però, o signori, spiegandosi l'onorevole Bonghi intorno a quello, che fu il criterio suo nell'interpretare i suoi diritti e la estensione della sua autorità di ministro, nelle cose attinenti all'organamento della istruzione superiore, mi ha fatto tale risposta la quale mi dà la chiave dell'opera eccessiva da lui compiuta.

L'onorevole Bonghi, prima di dare risposta sul modo nel quale egli comprendeva i suoi diritti di ministro, ha voluto dire in qual modo cotesto diritto del ministro intenderebbe quale legislatore.

E comprendo facilmente che, non più ministro, l'onorevole Bonghi dovesse fare questa concessione alla cronologia attuale dei suoi concepimenti.

Ma quando l'onorevole Bonghi ci viene a dire, che per lui la competenza del potere esecutivo in coteste cose pur sì rilevanti della pubblica istruzione si estende ad abbracciare tutta quanta la parte tecnica, allora comprendo assai facilmente che l'onorevole Bonghi ministro, posto all'opera, sia diventato un ministro *di diritto divino*, cessando di essere un ministro costituzionale. Perchè nelle cose che alla pubblica istruzione riguardano, tutto in verità finisce per restare tecnico; tecnico essendo necessariamente l'assetto degli studi, e pur tecnico ancora necessariamente l'assetto degli esami, dai quali devono risultare le prove degli studi fatti.

E data questa dottrina, e posta questa maniera di vedere, mi rimarrà pur lecito di domandare all'onorevole Bonghi quale parte ancora riservi al potere legislativo.

Ma forsechè l'ordinamento delle cose della pubblica istruzione non tocca al grande interesse della coltura nazionale? E dovrà essere e rimanere il potere legislativo incompetente e quasi straniero a cotesto che è dei più vitali, anzi il più vitale certamente degli interessi della nazione? Come! nel sistema nostro costituzionale troveremo impotente il potere esecutivo a fare provvisioni generali in cose che attengano alla pubblica igiene, e nel grande tema della igiene morale ed intellettuale della nazione, gli potrà essere lecito d'introdurre ogni mutamento, che all'iniziativa individuale di un pur vigoroso ministro piaccia, ed anco nelle cose che più toccano alla sostanza degli ordinamenti del pubblico insegnamento?

In verità, o signori, io comprendo di qui, come

sia avvenuto che l'onorevole Bonghi, nell'interpretare ministro quelli che fossero per la legge i limiti di sua potenza, abbia fatto intorno a ciò così larga, e ad un tempo così viziosa interpretazione!

Ma l'onorevole Bonghi mi ha richiamato a considerare, che a volere essere esatti e precisi, nel discutere le questioni attinenti alla pubblica istruzione, e la legalità delle cose operate in questo tema dal potere esecutivo, non debbasi avere riguardo soltanto alle sanzioni contenute nella legge del 13 novembre 1859, ma debbasi invece e ancora fare contemplazione di quei posteriori ordinamenti che sono venuti volta a volta a modificare quella legge. E l'onorevole Bonghi citava, come già ieri l'onorevole Messedaglia, la legge del 1862, come quella la quale abbia pure fatta grande ferita ai principii *liberali* (dico la parola senza temere di cadere in equivoco) della legge del 1859. (*Ilarità*) E l'onorevole Bonghi mi notava di passaggio su questo punto, che se per avventura avessi avuto l'onore di sedere in Parlamento nel 1862, pure io avrei in allora dovuto per tirannia di partito votare quella legge, la quale fosse stata proposta da un uomo, che sedeva sui banchi medesimi sui quali mi onoro di sedere.

Rispondendo subito a questa ultima avvertenza dell'onorevole Bonghi potrei dire, che egli deve pure ricordare che l'onorevole Matteucci, il quale diede nome a quella legge, apparteneva più all'opinione e alla parte sua politica, che non alla mia.

Mi piace invece rammentare piuttosto, che la prima volta che mi toccò di prendere la parola dinanzi alla Camera in cose di pubblica istruzione, pur vivo ancora l'uomo illustre il quale presiedeva il Ministero in cui stava l'onorevole Matteucci, non fui esitante nè perplesso a dire grandemente cattiva, a parere mio, e pregiudizievole ai nostri ordini universitari l'opera legislativa del 1862.

Però mi permetta l'onorevole Bonghi, che gli dica che se quella legge fece opera dannosa allo sviluppo del nostro superiore insegnamento, non però introdusse la medesima modificazione negli articoli sostanziali della legge del 1859; in quegli articoli cioè ai quali io riportava nella seduta di martedì le mie querele contro i regolamenti per le Facoltà legali stabiliti dall'onorevole Bonghi.

La legge invero del 1862 non modificava alcuno di quelli, che erano nella legge del 1859 i concetti sostanziali e determinativi della ampiezza dell'insegnamento nelle Facoltà di giurisprudenza; ma rinnovava semplicemente il mandato al potere esecutivo di regolare con speciali provvedimenti l'*ordine*, la *durata*, la *misura* degli insegnamenti diversi.

Ora, ben pare a me che questa facoltà sia stata

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

di troppo oltrepassata nei regolamenti dell'onorevole Bonghi, quando si veniva con essi a fare soppressione di taluno degli insegnamenti nella legge del 1859 espressamente costituito e determinato.

A mo' d'esempio: quando io mi trovo nella legge del 1859 stabilita, accanto all'insegnamento della storia del diritto una speciale cattedra per l'insegnamento del diritto canonico, io vedo pur bene che per l'articolo 4 della legge del 1862 competeva al ministro l'autorità di coordinare per regolamento e commisurare l'insegnamento del diritto canonico con quello della storia del diritto; ma quello di che non so darvi pace si è che potesse in cotesta facoltà ed autorità di *coordinare* e *commisurare*, trovare quella di fare soppressione vera di uno dei due insegnamenti.

E posciachè il discorso mi riporta a ragionare di nuovo intorno a codesto argomento della soppressione fatta dell'insegnamento del diritto canonico, che la legge dal 1859 ordinava distinto da quello della storia del diritto, mi conceda la Camera che io faccia un momento digressione dall'onorevole Bonghi, ed indirizzi alcune parole di risposta all'onorevole Messedaglia; il quale, confermando ieri nel suo grave discorso la fama che gli spetta di valoroso cultore delle scienze sociali, fu così caloroso ed abile difensore del regolamento nuovo; confermandomi così nel sospetto, che parmi di potere dichiarare, senza fare offesa ad alcun segreto di Stato, che pure a lui la responsabilità del regolamento non sia straniera, sebbene alcuno mi abbia pur susurrato all'orecchio, che forse l'onorevole Bonghi non sia stato interamente fedele alla sua ninfa Egeria.

L'onorevole Messedaglia mi diceva ieri, che l'insegnamento del diritto canonico era scomparso dal regolamento dell'onorevole Bonghi, perchè le nostre leggi sono l'antitesi del diritto canonico, e perchè la breccia di porta Pia aveva quasi interamente il diritto canonico annullato. Ma mi pare, signori, che l'onorevole Messedaglia abbia fatto qui troppo ed inaspettato errore.

Imperocchè il diritto canonico che insegnavano le nostre Facoltà prima del 20 settembre e quello che sarebbe pur bene continuassero ad insegnare, non era già il diritto canonico interprete delle pretese della Curia pontificia, era la rappresentazione invece delle ragioni della potestà civile, a fare argine e contrasto a coteste pur oggi ancora non rinunziate pretese.

L'antitesi al diritto canonico si era pure manifestata e costituita gagliarda presso di noi ben prima che il cannone del 20 settembre sfondasse porta Pia; ed in Germania era cominciata al 31 ottobre 1517

quando Martino Lutero affiggeva le sue prime tesi alla porta della chiesa di Vittemberg.

Ed io ho già detto nell'altra seduta: a Berlino vi sono in questo momento non meno di sei insegnamenti di diritto canonico!

L'onorevole Messedaglia mi ha fatto ieri gentile rimprovero e benevolo, dell'aver detto che nella legge delle guarentigie stava un capitolo nuovo di diritto ecclesiastico. Ma l'onorevole Messedaglia mi consenta, che lasci proprio là nel diritto canonico la legge delle guarentigie.

Nè può essere altrimenti, a meno che l'onorevole Messedaglia voglia che della legge delle guarentigie si faccia un articolo giapponese del diritto costituzionale, ovvero un capitolo di quella filosofia del diritto, la quale, forse perchè oggi può diventare la sociologia nello Spencer, o il positivismo in Augusto Comte, o la scienza della legislazione nell'altro Comte, o ancora la dottrina del Darwins applicata alla costituzione giuridica delle nazioni, come è in Bagehot, per il regolamento dell'onorevole Bonghi cessa di essere insegnamento obbligatorio in quelle Università dove per legge esisteva tale, e si riduce in tutte ad essere un catechismo, di non so quale sintesi giuridica, da mettersi in mano ai nostri giovani nel primo loro entrare nella Università!

Ma dall'onorevole Messedaglia tornando all'onorevole Bonghi, se la Camera gli sarà grata che oggi egli ci abbia voluto, esponendoci l'organismo delle Università tedesche con la minutezza che ha fatto, risparmiarci la spesa del comperare il libro, la lettura del quale vorrebbe imposta ad ognuno che avesse pretesione di favellare in Parlamento di cose di pubblica istruzione, non però sono disposto a consentire con lui in tutti gli apprezzamenti, che egli ha voluto fare di quegli ordini universitari.

Così, quando l'onorevole Bonghi rammentando lo statuto dell'Università di Halle, il quale riproducendo una disposizione che è in quasi tutti gli altri statuti universitari di Germania, affida la tutela dell'Università al ministro, del quale sia organo il curatore, ci avvertiva di badare bene che là l'organo era pure stabilito vicino al capo di musica, io devo pur rispondere all'onorevole Bonghi che là nelle tedesche Università il capo di musica non si lascia vedere quasi mai, e ciò perchè la splendida armonia degli studi sempre progredienti dura da assai tempo vigorosa e padrona di sè, e non abbisogna che il capo di musica intervenga a ravvivare note scadenti.

L'onorevole Bonghi vuol negare a me e all'onorevole mio amico Baccelli, che espose la stessa idea, il conforto di vedere rassodata l'autorità delle nostre Facoltà con lasciare a loro più larga parte nella

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

proposta degli insegnanti; diceva l'onorevole Bonghi, che sistema siffatto, buono per avventura in certe più vigorose Facoltà, dove è più viva corrente di scienza, non potrebbe in altre Facoltà od Università dare risultamenti ugualmente buoni.

Ebbene, io mi permetto di dire all'onorevole Bonghi che, a fare così, non avverrà mai che le Università nostre si rialzino a rigogliosa vita, o sarà più lento almeno il loro risorgimento.

Che insegnino le Università, sta pur bene, è loro missione; ma che insegnino ancora qualche volta il Governo alle Università, dove ciò occorra, sarà ancor bene; e sarà buona pedagogia e patriottica.

L'Università, in vero, la quale chiamata a fare proposte di insegnanti, vegga una volta e poi una seconda le sue proposizioni respinte, perchè non siano ponderate abbastanza ed imparziali, non rinnoverà l'errore la terza volta. Imparerà anch'essa, onorevole Bonghi, non ne dubiti; e non sarà perduto il frutto della lezione.

Ma tornando al tema dei contrastati regolamenti, l'onorevole Bonghi ci ha detto, che ad ogni modo egli ha pure intorno a cotesti regolamenti le Facoltà consultate.

Ma egli nella sua schiettezza e lealtà ci ha pure detto in qual modo imperfetto le abbia consultate. L'onorevole Bonghi prima di accingersi a fare i suoi regolamenti ha bensì presentato generici quesiti, ma egli non ha presentato alle Facoltà l'intera serie delle idee che egli divisava di introdurre nei regolamenti; laddove e invece sarebbe pur stato più efficace provvedimento e conveniente, se le avesse chiamate a deliberare intorno ad un progetto di regolamento concreto e determinato. Imperocchè egli avrebbe di questo modo avuto più abilità di misurare meglio e meglio valutare il merito dei concepimenti suoi.

Per la quale cosa, è veramente a dire, che vennero sì le Facoltà chiamate a preventiva generica esposizione di loro idee e tendenze, ma non vennero punto messe in condizione di discutere, ed apprezzare le disposizioni concrete dei regolamenti. Il quale fu gran torto dell'onorevole Bonghi, come fu torto pure quest'altro, che dirò ancora.

Cotesto nuovo regolamento della Facoltà legale, del quale principalmente ragionai, è argomento il quale interessava pur grandemente il Ministero di grazia e giustizia; ed io sono lieto di vedere al suo posto il ministro guardasigilli, il quale potrà affermare l'esattezza delle cose che dico.

Ora cotesto è fatto, che il ministro che sedeva in allora a capo del dicastero di grazia e giustizia, deputava nel mese di ottobre due egregi magistrati a pigliar cognizione dei regolamenti che l'onorevole

Bonghi aveva dichiarato al suo collega, che avrebbe fatto in ordine agli studi legali. Ebbene i due egregi magistrati nominati nell'ottobre, al 17 novembre vedevano stampato nel foglio ufficiale il regolamento nuovo senza che mai fossero stati richiesti di pigliarne cognizione, ed allora, l'onorevole Bonghi non l'avrà certamente dimenticato, pur gli toccò di vedersi arrivare prima protesta contro il fatto suo, quella del suo collega il guardasigilli; protesta tanto più giusta, in quanto il regolamento nuovo veniva a fare impedimento all'esecuzione delle leggi votate dal Parlamento per i procuratori e notai.

Signori, non aggiungo altro, ho detto abbastanza già, e non voglio rompere la tradizione che dà agli accusati il diritto di avere ultimi la parola.

Mi permetterò tuttavia ancora di rivolgere una parola di risposta al mio amico Umana, il quale mi faceva cortese rimprovero di avere nel mio discorso avuto troppa preoccupazione del diritto di insegnare, troppo poca del diritto di imparare.

Mi perdoni l'onorevole Umana, ma non ho capito la *chimica* del suo ragionamento (*Ilarità*): questa decomposizione della funzione dell'insegnamento non la comprendo affatto; conosco nella storia il nome dei maestri, non conosco il nome degli scolari, e questo soltanto so che solo il maestro grande, solo il maestro potente crea lo scolaro robusto. (*Bene!*)

Ed è per queste considerazioni, e perchè pareva a me e pare che davvero gli ordinamenti fatti dall'onorevole Bonghi diminuiscano la dignità di certi insegnamenti a danno di maestri e di scolari, a danno cioè della coltura nazionale, io, che nelle cose della pubblica istruzione fui assai di frequente amico a lui, ho avuto ed ho il dolore di trovarmi in questo momento avversario ed accusatore suo.

UMANA. L'onorevole Spantigati disse in modo cortesissimo di non avere inteso la *chimica* (fu questa la parola) della mia osservazione, quando lamentai che egli, occupandosi a lungo della libertà d'insegnamento, abbia saltato a piè pari un'altra libertà che è quella d'imparare.

Non è l'onorevole Spantigati che non abbia compreso; sono forse io che non ho saputo spiegarmi. Se io mi fossi spiegato bene, l'onorevole Spantigati avrebbe compreso di leggieri.

Però con tutta franchezza dirò che potrebbe darsi che io non mi fossi spiegato tanto male ed invece l'onorevole Spantigati abbia alla sua volta benissimo compreso; se non che sovente vi sono cose che non si vogliono intendere, e questa, me lo perdoni, potrebbe essere una di quelle. (*Si ride*)

Ecco ciò che dissi, od almeno ciò che io volevo dire. Dissi o volli dire che, trattandosi di discipline

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

esclusivamente teoretiche, di rami scientifici che ognuno, purchè voglia, può studiare da solo, che ciascheduno può apprendere senza ricorrere alla scuola, senza dovere passare per la trafila d'un professore ufficiale, non trovava e non troverò mai giusto che s'imponga la necessità di scuole e d'insegnamenti universitari.

Ecco quanto dissi e intesi dire.

Rispetto ed amo le scuole, come rispetto ed amo i grandi maestri, ma non posso disconoscere che un uomo, purchè voglia, possa studiare, e sapere profondamente, ed acquistare larga copia di cognizioni positive, anche senza che una legge lo costringa a passare sotto gli ordinamenti scolastici.

SPANTIGATI. Domando la parola.

UMANA. Tuttavia, oggigiorno in Italia la cosa non è così. Potrà uno avere studiato tanto diritto romano e civile quanto vuole, potrà avere studiata tanta filosofia quanta gli pare, potrà avere studiata tanta letteratura quanta in cervello umano ne cape; nondimeno non potrà essere riconosciuto maestro di lettere, nè dottore di leggi, nè ufficialmente saputo di consimili discipline, se egli non passa tanti anni all'Università e se non ha ricevuto il battesimo da una Università, da una scuola governativa. Ecco di che io alla lontana mi preoccupai.

Dall'altro canto però io veggo altre discipline che sono di un'indole assolutamente diversa. Potrà, come testè diceva, un uomo volenteroso e d'ingegno sottile studiare giurisprudenza, filosofia e lettere, ma questo stesso uomo, per quanta buona volontà ed ingegno possieda ed adoperi, non potrà studiare l'anatomia, se non passa una lunga serie di mesi, ed anche di anni, in un gabinetto anatomico, se non assiste ad una scuola dimostrativa; non potrà diventare medico pratico, per quanto studi a lungo sui libri, se non frequenta, ed assiduamente, una scuola di clinica.

È questa la ragione per cui avrei bramato che l'onorevole Spantigati si fosse alquanto dato carico della libertà d'imparare.

Che, se egli non lo fece, non è un'accusa che intesi muovergli, come credo che l'onorevole Spantigati abbia detto, ma era una semplice osservazione. E questa osservazione partiva dalla brama ardente che una innovazione di questa fatta, da me vagheggiata come una verità ed un progresso, fosse stata presentata alla Camera da una voce più autorevole della mia.

PRESIDENTE. L'onorevole Spantigati ha facoltà di parlare.

SPANTIGATI. Adesso ho compreso il concetto dell'onorevole mio amico Umana. Ma devo osservare a

lui che cotesto suo discorso avrebbe potuto essere rivolto, meglio che a me, all'onorevole Bonghi; imperocchè nel mio discorso precisamente, io aveva pur detto che molta parte del torto dei regolamenti dell'onorevole Bonghi era quella del volere incatenare gli studiosi a degli insegnamenti puramente rudimentali, i quali oggi si apprendono nei libri, nè è bisogno affidarli alla parola viva di un professore.

Per me effettivamente, oggi, la missione dell'insegnamento superiore è di tenere alta la dignità della scienza, e di promuovere quell'indipendenza intellettuale, senza la quale e fuori della quale le Università non avrebbero più senso.

Ond'è, signori, che, comprendendo bene oggi il concetto che mi ha voluto spiegare il mio amico Umana, io mi trovo di essere facilmente d'accordo con lui, solo mi tocca di segnalare un disaccordo suo coll'onorevole Bonghi.

BONGHI. Io non sono abbastanza acuto per intendere il disaccordo dell'onorevole Umana con me nella particolare materia della quale ha discorso.

Quanto poi alle obiezioni che l'onorevole Spantigati ha ripetuto, se la Camera vorrà, risponderò domani.

Io sono un uomo affatto indifferente al parlare, o no. Per ora mi permetto solo di accertare un fatto del quale non ho potuto dare precisa notizia nel mio discorso, e che perciò è stato, naturalmente senza volerlo, alterato dall'onorevole Spantigati.

Io ho interrogato le Facoltà senza avere nessun obbligo dalla Camera d'interrogarle; e la Facoltà di diritto, della quale egli soprattutto si occupò, non solo l'ho interrogata colla lettera comune a tutte le altre, la quale si riferiva al sistema di esami proposto da me nel discorso al Senato, ma con una circolare speciale nella quale domandava a ciascheduna di queste Facoltà il proprio parere rispetto alle seguenti questioni:

« 1° Quali e quanti debbono essere gl'insegnamenti obbligatori della Facoltà di giurisprudenza? 2° In che ordine debbono essere disposti nei quattro anni del corso? 3° Che significato deve darsi all'insegnamento della filosofia del diritto e con quale indirizzo deve essere impartito? 4° Tutti gl'insegnamenti obbligatori debbono essere oggetto di esame? 5° Sarebbe opportuno e agevole di stabilire due esami, con uno dei quali si acquistasse titolo ad esercitare la professione forense, e coll'altro si acquistasse titolo di valore particolarmente scientifico e che valesse anche per divenire professore nelle Facoltà? Nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali dovrebbero essere le materie del primo esame e quali quelle del secondo.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

Accetterò poi di buon grado, aggiungevo, qualsiasi altra osservazione o suggerimento che le Facoltà di giurisprudenza credessero bene di presentarmi per il migliore ordinamento dei loro corsi. »

Io domando se è possibile di specificare un maggior numero di domande ad una Facoltà, e se dopo avere ottenuto una risposta sopra di esse vi sia ulteriore bisogno, o anche, senso comune, a mandare loro un regolamento che è stato fatto in seguito dell'averle sentite, e deliberato, come è parso meglio, sulle loro risposte.

Io prego la Camera di condannare l'onorevole Spantigati ad una pena; a leggere cioè tutte quante le risposte che le Facoltà mi hanno date. (*ilarità*)

SPANTIGATI. Sono uomo un po' positivo io; non amo nè per me nè per gli altri le pene, e tanto meno le ingiuste (*Si ride*), e dico all'onorevole Bonghi che, se egli avesse fatta opera più pratica, provocando le Facoltà alla discussione di quelle che fossero le sue idee, oh! in allora sì che l'onorevole Bonghi si sarebbe risparmiata la pena che gli cade addosso in oggi, di vedere le Facoltà quasi tutte rimproverare di questo o quell'altro vizio i suoi regolamenti.

BONGHI. Dite quello che non è esatto.

SPANTIGATI. Ripeto che sono parecchie le Facoltà, anzi pure molte, che se non in tutti i punti, certamente in parecchi, si mostrarono contrarie ai regolamenti dell'onorevole Bonghi... (*Oh! oh! a destra*) ond'è che ben posso dire all'onorevole Bonghi, che la pena che venne a lui dall'Italia universitaria gli venne quasi in forma di plebiscito.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha chiesto alla Camera che, non potendo continuare a parlare, per ragioni di salute, gli sia concesso di continuare

nella seduta di domani. Se la Camera non si oppone, domani continuerà, e porrà fine al suo discorso.

L'onorevole Bonfadini ha presentato questa domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro guardasigilli intorno allo svincolo delle decime ecclesiastiche nelle provincie venete. »

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Se l'ora non fosse così inoltrata, sarei in grado di rispondere anche al momento; ma siccome credo che domani o lunedì potrà aver luogo la discussione del bilancio di grazia e giustizia, mi riservo di rispondere all'interrogazione al cominciare di quella discussione, se l'onorevole Bonfadini lo crede.

PRESIDENTE. Onorevole Bonfadini, la sua interrogazione avrà luogo all'occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Domani continuazione dell'accademia. (*ilarità*)
La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero della pubblica istruzione;

2° Discussione del progetto di legge per la leva militare sopra i nati nell'anno 1856;

3° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero di grazia e giustizia;

4° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero dell'interno.